

**TESTO ESAMINATO ED APPROVATO, A MAGGIORANZA, DALLA VI
COMMISSIONE NELLA SEDUTA DEL 23 MARZO 2015.**

P.A. N. 148 “APPROVAZIONE DEL PIANO REGIONALE DEI RIFIUTI E
DELLE BONIFICHE COMPRENSIVO DI PIANO DI
MONITORAGGIO E DICHIARAZIONE DI SINTESI”.

La Giunta regionale

RICHIAMATI:

- la Direttiva del Parlamento europeo e Consiglio UE 19 novembre 2008, n. 2008/98 CE in materia di rifiuti;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, l’articolo 199 che disciplina i Piani regionali dei rifiuti;
- la legge regionale 10 agosto 2012, n. 32 (Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale) e successive modificazioni e integrazioni;
- la deliberazione della Giunta regionale 1° marzo 2013, n. 224, con la quale sono stati definiti gli indirizzi per la redazione del Piano regionale di gestione rifiuti, individuando, in particolare, obiettivi e target per quanto riguarda la gestione dei rifiuti urbani;
- la deliberazione della Giunta regionale 22 marzo 2013, n. 299 recante “Approvazione Rapporto preliminare e Schema di Piano regionale dei rifiuti ai fini della procedura di Valutazione Ambientale Strategica”;
- la deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2013, n. 1801 recante “Adozione Proposta di Piano regionale dei rifiuti e Rapporto ambientale ai fini della procedura di Valutazione Ambientale Strategica”;
- la legge regionale 24 febbraio 2014, n. 1 (Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l’esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti) e successive modificazioni e integrazioni.

CONSIDERATO CHE

a seguito della adozione, con la citata d.g.r. 1801/2013, del Piano regionale di gestione dei rifiuti e delle bonifiche e del Rapporto ambientale, in data 22 gennaio 2014 è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria l’avviso, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, della l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni, ai fini dell’avvio della procedura di valutazione ambientale strategica;

gli elaborati di Piano, il Rapporto ambientale e la Sintesi non tecnica sono stati messi a disposizione del pubblico tramite deposito della documentazione in forma cartacea presso l’Autorità procedente - Settore aria, clima e gestione integrata rifiuti - e l’Autorità competente ai fini della VAS - Settore Valutazione di impatto ambientale - della Regione Liguria, e pubblicati in formato digitale nel portale ambientale regionale;

in data 21 febbraio 2014 l'Autorità competente ha convocato la Conferenza istruttoria con i soggetti competenti in materia ambientale, cui sono stati invitati tutti i soggetti già consultati nel corso della precedente fase di scoping, oltre alle Strutture regionali interessate per competenza;

l'Autorità precedente ha inoltre provveduto ad organizzare in collaborazione con le province liguri i seguenti incontri sul territorio, aperti alla partecipazione dei comuni e di tutti i soggetti interessati:

- 27/2/2014 presso la Sala dei Comuni della Provincia di Imperia;
- 18/3/2014 presso la Sala di Rappresentanza regionale, Regione Liguria, Genova;
- 21/3/2014 presso la Sala del Consiglio della Provincia della Spezia;

l'Autorità precedente ha inoltre promosso ulteriori incontri specifici finalizzati ad approfondire il contenuto di alcune osservazioni ricevute, o per fornire chiarimenti in merito ad eventuali problematiche riscontrate, nelle date e con i soggetti sotto indicati:

- 17/04/2014 con ANCI;
- 6/5/2014 con Movimento 5 Stelle.

PRESO ATTO CHE

durante l'iter della valutazione ambientale strategica sul Piano regionale, in data 24 febbraio 2014, è entrata in vigore la l.r. 1/2014 e successive modificazioni e integrazioni, che ha individuato i soggetti pubblici e dettato disposizioni per l'esercizio delle funzioni nella materia della gestione dei rifiuti, definendo anche gli strumenti e le tempistiche per l'attuazione delle scelte di pianificazione settoriale.

CONSIDERATO CHE

nel corso della procedura di consultazione, il cui termine è stato prorogato, a fronte di esplicita richiesta da parte di alcuni soggetti portatori di interesse, dal 22 marzo al 22 aprile, sono pervenute osservazioni da parte di 31 soggetti, oltre ai contributi dei soggetti aventi competenze in campo ambientale e delle strutture regionali interessate per competenza:

le osservazioni hanno riguardato le seguenti aree tematiche, elencate con il numero di ricorrenze specifiche:

- Scenari Impianti (40 osservazioni)
- Prevenzione (21)
- Raccolta differenziata (18)
- Rifiuti Speciali (15)
- Governance (9)
- Criteri localizzativi impianti(8)
- Bonifiche (7)
- Recupero rifiuti (5).
- Temi vari (38);

L'Autorità procedente ha formalizzato e trasmesso all'Autorità competente una scheda riepilogativa contenente, per ciascun soggetto autore di osservazioni, la relativa sintesi e valutazione motivata in termini di accoglimento anche parziale, di non accoglimento o di non pertinenza, e le conseguenti modifiche da apportare al Piano.

CONSIDERATO INOLTRE CHE

a fronte della richiesta di due soggetti tra coloro che hanno trasmesso formalmente osservazioni si è svolta, in data 22 maggio 2014 presso la Sala Auditorium, 5° piano della sede regionale di Piazza De Ferrari, Genova una inchiesta pubblica in merito ai contenuti del Piano regionale, ai sensi dell'articolo 11 della l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni.

L'incontro, cui sono stati formalmente invitati con nota prot. n. PG/2014/92091 del 7 maggio tutti i soggetti autori di osservazioni, e reso noto tramite notizia su www.ambienteinliguria.it, è stato trasmesso, come da richiesta di uno dei soggetti invitati, in diretta streaming e la relativa registrazione è stata resa disponibile sul portale ambientale regionale.

Con nota prot n. 123494 del 18 giugno 2014 si è provveduto ad informare tutti i presenti all'inchiesta pubblica, circa la pubblicazione del relativo verbale nelle pagine web dedicate del portale ambientale regionale.

PRESO ATTO CHE:

il Comitato per la VAS costituito ai sensi della l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni ha esaminato il Piano regionale in occasione delle sedute del 7 aprile 2014 e del 3 luglio 2014;

con deliberazione della Giunta regionale 18 luglio 2014, n 910 è stato espresso, ai sensi dell'articolo 10 del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni, parere motivato positivo, con alcune prescrizioni, in merito alla valutazione ambientale strategica sulla proposta di Piano regionale di gestione dei rifiuti e delle bonifiche.

TENUTO CONTO CHE

a fronte degli esiti dell'attività istruttoria svolta a seguito degli incontri citati, delle osservazioni pervenute e di specifici approfondimenti sviluppati dall'Autorità procedente, sulla base della disciplina introdotta dalla l.r. 1/2014 e successive modificazioni e integrazioni in merito alle funzioni relative alla gestione integrata dei rifiuti, ed in conformità al parere del Comitato VAS espresso con d.g.r. 910/2014, si è provveduto alla redazione conclusiva del Piano di gestione dei rifiuti e del Piano di monitoraggio integrandoli con la Dichiarazione di sintesi redatta, ai sensi dell'Allegato D, alla l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni, con la finalità di illustrare in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel Piano e come si è tenuto conto del Rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni;

VISTE:

la nota prot. n. IN/2014/14994 del 23 luglio 2014 inviata dal Settore Aria clima e gestione integrata rifiuti al Settore Valutazione impatto ambientale con la quale il

Piano regionale corredato di Piano di monitoraggio e Dichiarazione di sintesi, modificato ed integrato a seguito degli esiti della procedura di valutazione ambientale strategica, è stato trasmesso ai fini della verifica di ottemperanza al parere di cui alla d.g.r. 910/2014;

la nota prot. n. IN/2014/15394 del 29 luglio 2014 del Settore Valutazione impatto ambientale, con la quale si ritengono ottemperate le prescrizioni di cui al parere motivato (d.g.r. 910/2014).

TENUTO CONTO CHE

a seguito della necessità di adeguamento degli impianti di discarica esistenti all'obbligo di trattamento tramite separazione della frazione organica da quella secca del rifiuto indifferenziato, sono state approvate le deliberazioni della Giunta regionale 21 ottobre 2014, n. 1929 e n. 1293 e 14 novembre 2014, n. 1430, contenenti disposizioni per la gestione del periodo necessario all'adeguamento degli impianti per le immediate esigenze.

VISTE

- la nota prot n. IN/2014/22513 del 17 novembre 2014 del Settore Aria clima e gestione integrata rifiuti con la quale è stato trasmesso al Settore Valutazione impatto ambientale il documento "Addendum alla dichiarazione di sintesi", contenente ulteriori specificazioni apportate al contenuto del Piano regionale non aventi carattere sostanziale, nonché il "Programma di emergenza per la gestione dei rifiuti urbani in Liguria", allegato al Piano regionale al fine di dare conto dei provvedimenti emanati per gestire la fase di emergenza che ha coinvolto il settore a partire da settembre 2014;
- la nota prot. n. IN/2014/22616 del 18 novembre 2014 del Settore Valutazione impatto ambientale con la quale si prende atto delle specificazioni ed integrazioni apportate al documento.

RITENUTO PERTANTO

di integrare nel contenuto del Piano regionale il Programma di emergenza per la gestione dei rifiuti urbani della Liguria, che riporta l'insieme delle misure e disposizioni previste per assicurare il fabbisogno gestionale dei rifiuti urbani durante la fase di adeguamento degli impianti di discarica e fissa i termini previsti per la realizzazione dei singoli interventi.

CONSIDERATO CHE:

ai sensi dell'articolo 10 della l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni la Proposta di Piano, comprensiva di Piano di Monitoraggio e di Dichiarazione di sintesi, deve essere trasmessa al Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria quale autorità procedente per l'approvazione definitiva;

la Proposta di Piano allegata alla presente deliberazione, nella redazione conclusiva a seguito della procedura di valutazione ambientale strategica sopra descritta, contiene in modo compiuto ed aggiornato la rappresentazione del panorama regionale per quanto riguarda rifiuti urbani, rifiuti speciali e bonifiche, individua gli obiettivi della politica regionale del settore e fornisce soluzioni in termini di scenari alternativi, la

cui attuazione è demandata alle Autorità competenti in materia di organizzazione e gestione del ciclo dei rifiuti.

DATO ATTO che il presente atto è stato sottoposto alla verifica preventiva di legittimità da parte del funzionario competente.

Su proposta dell'Assessore alle Infrastrutture, attività di protezione civile, difesa del suolo, ciclo delle acque e dei rifiuti, ecosistema costiero, rapporti con gli enti locali e dell'Assessore allo Sviluppo economico, industria, commercio, commercio equo e solidale, artigianato, tutela dei consumatori, ricerca e innovazione tecnologica, energia, procedimenti autorizzativi e controlli in materia ambientale, altra economia e stili di vita consapevoli

PROPONE

AL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

di approvare i seguenti documenti:

- Piano regionale sezione rifiuti solidi urbani comprensivo del Programma di emergenza per la gestione dei rifiuti urbani;
- Piano regionale sezione rifiuti speciali;
- Piano regionale sezione bonifiche;
- Piano di monitoraggio;
- Dichiarazione di sintesi.

allegati quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro sessanta giorni, o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

EMENDAMENTI APPROVATI, A MAGGIORANZA, DALLA VI COMMISSIONE NELLA SEDUTA DEL 23 MARZO 2015.

Emendamenti al testo del documento approvato in allegato a Proposta n.35 del
22.12.2014:

Emendamento n. 1

Il testo seguente riportato a pag. 89 p.to 5 :“Conseguire l'autonomia di gestione del residuo indifferenziato tramite delimitazione di Aree omogenee per il trattamento rifiuti e Bacini omogenei di raccolta”

è così sostituito :

“Conseguire l'autonomia di gestione del residuo indifferenziato all'interno dei confini provinciali e della Città metropolitana di Genova” “

Emendamento n. 2

Il testo seguente riportato a pag. 174: “L' applicazione del tributo deve in ogni caso avvenire in conformità con le strategie organizzative scelte per la organizzazione dei servizi. Sotto questo profilo si evidenzia la necessità di superare la prospettiva della applicazione su rigida base comunale, elaborando in parallelo alla definizione di Aree omogenee per la organizzazione e l'affidamento dei servizi, piani finanziari per zone omogenee di raccolta definiti sulla base dell'impostazione del servizio e della progettazione effettuata per l'intera zona omogenea di raccolta.”

è così sostituito :

“L' applicazione del tributo deve in ogni caso avvenire in conformità con le strategie organizzative scelte per la organizzazione dei servizi. Sotto questo profilo si evidenzia la necessità di superare la prospettiva della applicazione su rigida base comunale, elaborando l'organizzazione e l'affidamento dei servizi a livello provinciale, piani finanziari per zone omogenee di raccolta definiti sulla base dell'impostazione del servizio e della progettazione effettuata per i territori che mostrino affinità nella tipologia del servizio necessario e contiguità del territorio.”

Emendamento n. 3

Il testo seguente riportato a pag.175 del paragrafo “Strumenti di incentivo alla raccolta differenziata” :”Premi ed incentivi: riorientare gradualmente gli strumenti verso l'obiettivo generale della aggregazione fra Comuni all'interno di Aree omogenee o Bacini di raccolta e prevedere che l'utilizzo dei premi sia destinata esclusivamente a destinazione vincolata.

è così sostituito :

“Premi ed incentivi: riorientare gradualmente gli strumenti verso l'obiettivo generale della aggregazione fra Comuni all'interno dei confini provinciali e della

Città Metropolitana, e prevedere che l'utilizzo dei premi sia destinata esclusivamente a destinazione vincolata.”

Emendamento n. 4

Le pagine da 269 a 352 del Piano regionale di gestione dei rifiuti di cui alla Proposta n.35/2014 sono sostituite dalle seguenti:

OBIETTIVO 5 - Conseguire l'autonomia di gestione del rifiuto all'interno dei confini provinciali e della Città Metropolitana

Premessa

Gli aspetti connessi alla organizzazione dei servizi relativi alla raccolta ed al trattamento dei rifiuti urbani possono essere affrontati alla luce delle considerazioni svolte nei capitoli precedenti dedicati agli obiettivi del Piano Regionale.

Sulla base delle proiezioni relative alla produzione rifiuti all'anno 2016 e 2020, al netto del raggiungimento degli obiettivi previsti tramite le azioni di prevenzione e raccolta differenziata, è stato possibile quantificare:

il fabbisogno di trattamento della frazione organica raccolta in modo selettivo;

il fabbisogno di trattamento del rifiuto residuale.

ANNO	FABBISOGNO COMPLESSIVO ORGANICO (t)	FABBISOGNO TRATTAMENTO RESIDUO (t)
2016	159.500	445.000
2020	174.000	289.800

Tabella 72: fabbisogni previsti per i due orizzonti temporali

Applicando lo schema impiantistico descritto al capitolo precedente a tali fabbisogni, si può definire uno scenario di impianti necessari a garantire i risultati previsti in termini di capacità di riciclaggio e recupero ed autosufficienza nello smaltimento.

Tenuto invece conto della distinzione fra fasce di “densità” di produzione rifiuti in cui è possibile ripartire il territorio regionale e quello delle singole province, e della necessità di valorizzare le economie di scala tramite la definizione di parametri dimensionali, si è pervenuti alla individuazione di una dimensione territoriale alla quale abbinare la presenza di uno o più impianti.

Scenari impiantistici abbinati alla dimensione territoriale

Le stime quantitative e qualitative (vedi cap. precedente) circa le diverse tipologie di rifiuti che dovranno essere gestiti nel periodo di riferimento del Piano regionale, tenuto conto delle produzioni quantificate riferite al 2016 e del 2020, consentono di prefigurare il fabbisogno di impianti necessario al territorio ligure per conseguire gli obiettivi fissati dalla normativa.

In questa prospettiva, assume rilievo essenziale la caratterizzazione del territorio regionale sotto il profilo della attitudine a produrre rifiuti e della superficie territoriale interessata allo svolgimento dei servizi di raccolta, direttamente correlata alle distanze chilometriche che intercorrono fra il punto di conferimento del rifiuto ed il primo impianto di destinazione.

È quindi possibile individuare una ripartizione fra:

zone a bassa densità di produzione, collocate nella fascia interna della regione e normalmente collocate a distanza rilevante da impianti di gestione, per le quali, tenuto conto dei tempi di accumulo e della conseguente logistica, risultano sconsigliabili soluzioni che prevedono il trasferimento della frazione organica raccolta separatamente, e quindi sono da programmare soluzioni basate sul trattamento in loco quali il compostaggio domestico o lo sviluppo del compostaggio di comunità, o ancora impianti di piccola taglia riservati al trattamento di questa frazione, mentre la frazione residua potrebbe confluire su impianti di riferimento al servizio del bacino territoriale nella quale ricadono i Comuni in questione;

zone a media e alta densità di produzione : per le quali è ipotizzabile che, sia la frazione organica raccolta separatamente, sia la frazione residua, faccia riferimento ad impianti di Area omogenea, tendenzialmente coincidenti con l'attuale bacino provinciale, con la opzione di uno sdoppiamento degli impianti, per territori che **rappresentino un bacino di** produzione in grado di giustificare una autonomia di trattamento rispetto alla dimensione provinciale.

In sintesi le indicazioni più opportune prevedono :

per Comuni ≤ 50 t/Kmq anno (n. 120):

Frazione organica a compostaggio domiciliare/comunità/piccoli impianti

Rifiuto residuo ad impianto trattamento meccanico biologico provinciale

per Comuni da 50 a 300 t/Kmq anno (n. 72) e Comuni ≥ 300 t/Kmq anno (n. 43):

Frazione organica a digestione anaerobica in impianto dedicato / provinciale

Rifiuto residuo ad impianto trattamento meccanico biologico dedicato / provinciale, insieme alla frazione residua proveniente dai Comuni delle fasce interne.

In termini di dotazione di impianti previsti a livello regionale, il quadro complessivo può essere sintetizzato come riportato nella seguente tabella.

Tipo impianto	Territorio servito	n. impianti
Impianti di trattamento meccanico biologico della frazione residuale	Comuni attualmente ricompresi nel territorio di ciascuna provincia	4
	Comuni il cui territorio rappresenta un bacino di produzione in grado di giustificare una autonomia di trattamento rispetto alla dimensione provinciale	1
Impianti di digestione anaerobica per il trattamento della frazione organica raccolta separatamente	Comuni attualmente ricompresi nel territorio di ciascuna provincia	4
	Comuni il cui territorio rappresenta un bacino di produzione in grado di giustificare una autonomia di trattamento rispetto alla dimensione provinciale	2

Tabella 73: dotazione impiantistica complessiva


La chiusura del ciclo gestionale per la frazione residuale secca derivante dal trattamento meccanico biologico, tenuto conto dei quantitativi stimati, potrà, a regime, essere assicurata tramite soluzioni in linea con la normativa vigente per quanto riguarda le possibili destinazioni (discarica/combustione in impianti compatibili).

L'analisi di dettaglio sotto riportata evidenzia le stime quantitative attribuibili, su base provinciale, alle ripartizioni territoriali individuabili in termini di bacini territoriali, che giustificano gli interventi di realizzazione impianti di cui allo schema indicato.

Per la realizzazione di impianti è stato considerato un fabbisogno minimo di 20.000 ton/anno di rifiuto urbano, considerato come soglia di compatibilità tecnico/economica.

Gli scenari impiantistici, in particolare quelli riferiti al trattamento della frazione organica, possono variare nel caso in cui si prevedano trattamenti misti e nel particolare caso in cui il sottovaglio del rifiuto residuo venga miscelato a frazioni organiche disponibili quali fanghi attivi, rifiuti da industria alimentare o da produzione agricola.

Provincia di Imperia



Classe 1	Classe 2	
DOLCEDO	CAMPOROSSO	SAN REMO
PIEVE DI TECO	PONTEDESSIO	IMPERIA
BADALUCCO	DOLCEACQUA	VENTIMIGLIA
CERIANA	DIANO CASTELLO	TAGGIA
PIGNA	CIPRESSA	BORDIGHERA
CASTELLARO	DIANO SAN PIETRO	DIANO MARINA
BORGOMARO	COSTARAINERA	VALLECROSIA
PERINALDO	SAN BIAGIO DELLA CIMA	SAN BARTOLOMEO AL MARE
PORNASSIO	VALLEBONA	OSPEDALETTI
ISOLABONA	SOLDANO	RIVA LIGURE
MOLINI DI TRIORA	POMPEIANA	CERVO
APRICALÈ	CHIUSAVECCHIA	SAN LORENZO AL MARE
PRELA'	CIVEZZA	SANTO STEFANO AL MARE
DIANO AARENTINO	TERZORIO	
CHIUSANICO		
VILLA FARALDI		
RANZO		
TRIORA		
PIETRABRUNA		
SEBORGIA		
VASIA		
AIROLE		
BORGHETTO D'ARROSCIA		
BAIARDO		
ROCCHETTA NERVINA		
REZZO		
MONTALTO LIGURE		
OLIVETTA SAN MICHELE		
CASTEL VITTORIO		
AURIGO		
CARAVONICA		
VESSALICO		
MENDATICA		
CESIO		
LUCINASCO		
COSIO DI ARROSCIA		
CARPASIO		
AQUILA DI ARROSCIA		
MONTEGROSSO PIAN LATTE		
ARMO		

Tabella 74: dettaglio comuni della Provincia di Imperia.

Tipo di rifiuto	Bacino territoriale di riferimento	t/anno	Comuni Considerati
<i>Suddivisione in base alla produzione di rifiuti</i>			
RU ind	Provincia di Imperia	43.470	tutti
Frazione organica da RD	Comuni della provincia della Imperia con medio alta produzione >50 t/Km2 anno	25.800	Bordighera, Camporosso, Cervo, Chiusavecchia, Cipressa, Civezza, Costarainera, Diano Castello, Diano Marina, Diano San Pietro, Dolceacqua, Imperia, Ospedaletti, Pompeiana, Pontedassio, Riva Ligure, San Bartolomeo Al Mare, San Biagio Della Cima, San Lorenzo Al Mare, San Remo, Santo Stefano Al Mare, Soldano, Taggia, Terzorio, Vallebona, Vallecrosia, Ventimiglia
Frazione organica da RD	Provincia della Imperia Comuni a bassa produzione <50 t/Km2 anno	1.900	Airole, Apricale, Aquila Di Arroscia, Armo, Aurigo, Badalucco, Baiardo, Borghetto D'Arroscia, Borgomaro, Caravonica, Carpasio, Castel Vittorio, Castellaro, Ceriana, Cesio, Chiusanico, Cosio Di Arroscia, Diano Arentino, Dolcedo, Isolabona, Lucinasco, Mendatica, Molini Di Triora, Montalto Ligure, Montegrosso Pian Latte, Olivetta San Michele, Perinaldo, Pietrabruna, Pieve Di Teco, Pigna, Pornassio, Prela', Ranzo, Rezzo, Rocchetta Nervina, Seborga, Triora, Vasia, Vessalico, Villa Faraldi
<i>Suddivisione dei comuni ad media e alta produzione in funzione del territorio</i>			
Frazione organica da RD	Sanremo e limi	17.000	Bordighera, Camporosso, Dolceacqua, Ospedaletti, San Biagio Della Cima, San Remo, Soldano, Taggia, Vallebona, Vallecrosia, Ventimiglia
Frazione organica da RD	Imperia e limitr	8.800	Cervo, Chiusavecchia, Cipressa, Civezza, Costarainera, Diano Castello, Diano Marina, Diano San Pietro, Imperia, Pompeiana, Pontedassio, Riva Ligure, San Bartolomeo Al Mare, San Lorenzo Al Mare, Santo Stefano Al Mare, Terzorio

Tabella 75: Quantitativi di massima per dimensionamento degli impianti in provincia di Imperia.

In base a quanto riportato in Tabella 75 **risulta** che per soddisfare il trattamento dei rifiuti prodotti su base provinciale per il 2020 **possano essere** sufficienti:

1 impianti di trattamento meccanico biologico / CSS (rifiuto residuo pari a 43.470 t/anno) per tutti i comuni della provincia.

1 impianti di digestione anaerobica (rifiuto organico pari a 25.800 t/anno) per comuni vicinali alle aree con alta produttività sopra i 50 t/Km² anno.

da 20 a 46 Impianti di **compostaggio** di prossimità (rifiuto organico pari a 1.900 t/anno) per i comuni entroterra con bassa produttività.

N° 1 Discarica di servizio

In alternativa, **a fronte di una positiva valutazione della** sostenibilità su scala industriale, possibile solo in presenza di altre fonti di frazioni organiche umide provenienti da sorgenti quali fanghi attivi o da rifiuti agricoli, gli impianti di Digestione Anaerobica potrebbero essere portati a 2, e precisamente uno su area Sanremese e su area Imperiese.

Ad oggi nella provincia di Imperia è in corso l'iter per la realizzazione di una discarica di servizio, ed è in fase di elaborazione uno studio per la realizzazione di un impianto di trattamento dei rifiuti, che risulta conforme allo schema previsto nel presente Piano.

Provincia di Savona




Figura 40: distribuzione dei comuni nelle classi di densità produttiva e di incidenza di rifiuto prodotto in provincia




Figura 41: distribuzione regionale dei comuni nelle classi di densità produttiva.

Classe 1	Classe 2	
STELLA	VARAZZE	SAVONA
SASSELLO	ANDORA	ALBENGA
DEGO	CAIRO MONTENOTTE	ALASSIO
CALIZZANO	VADO LIGURE	FINALE LIGURE
URBE	QUILIANO	LOANO
CALICE LIGURE	ALBISOLA SUPERIORE	PIETRA LIGURE
COSSERIA	CARCARE	CERIALE
PONTINVERA	NOLI	BORGHETTO SANTO SPIRITO
BARDINETO	MILLESIMO	CELLE LIGURE
MALLARE	VILLANOVA D'ALBENGA	SPOTORNO
CASANOVA LERRONE	TOIRANO	ALBISSOLA MARINA
ORCO Feglino	CISANO SUL NEVA	LAIGUEGLIA
GIUSTENICE	CENGIO	BORGIO VEREZZI
MAGLIOLO	BERGEGGI	
VEZZI PORTIO	BOISSANO	
ROCCAVIGNALE	ALTARE	
PIANA CRIXIA	TOVO SAN GIACOMO	
PALLARE	GARLEDA	
STELLANELLO	ORTOVERO	
MOGLIA		
MURIALDO		
PLODIO		
BALESTRINO		
CASTELBIANCO		
OSIGLIA		
GIUSVALLA		
RIALTO		
ZUCCARELLO		
ARNASCO		
BORMIDA		
VENDONE		
NASINO		
TESTICO		
ERLI		
ONZO		
CASTELVECCHIO DI ROCCA BARBENA		
MASSIMINO		

Tabella 76: dettaglio comuni della Provincia di Savona.

Tipo di rifiuto	Bacino territoriale di riferimento	t/anno	Comuni Considerati
<i>Suddivisione in base alla produzione di rifiuti</i>			
RU ind	Provincia di Savona	57.960	tutti
Frazione organica da RD	Comuni della provincia della Savona con medio alta produzione >50 t/Km ² anno	34.100	Alassio, Albenga, Albisola Superiore, Altare, Andora, Bergeggi, Boissano, Borghetto Santo Spirito, Borgio Verezzi, Cairo Montenotte, Carcare, Celle Ligure, Cengio, Ceriale, Cisano Sul Neva, Finale Ligure, Garlenda, Laigueglia, Loano, Millesimo, Noli, Ortovero, Pietra Ligure, Quiliano, Savona, Spotorno, Toirano, Tovo San Giacomo, Vado Ligure, Varazze, Villanova D'Albenga
Frazione organica da RD	Provincia della Savona Comuni a bassa produzione <50 t/Km ² anno	2.850	Albissola Marina, Arnasco, Balestrino, Bardineto, Bormida, Calice Ligure, Calizzano, Casanova Lerrone, Castelbianco, Castelvechio Di Rocca Barbena, Cosseria, Dego, Erli, Giustenice, Giusvalla, Magliolo, Mallare, Massimino, Mioglia, Murialdo, Nasino, Onzo, Orco Feglino, Osiglia, Pallare, Piana Crixia, Plodio, Pontinvrea, Rialto, Roccavignale, Sassello, Stella, Stellanello, Testico, Urbe, Vendone, Vezzi Portio, Zuccarello
<i>Suddivisione dei comuni ad media e alta produzione in funzione del territorio</i>			
Frazione organica da RD	Savona e comuni limitrofi	16.500	Borgio Verezzi, Laigueglia, Alassio, Albenga, Borghetto Santo Spirito, Ceriale, Pietra Ligure, Loano, Finale Ligure, Andora, Boissano, Cisano Sul Neva, Garlenda, Noli, Tovo San Giacomo, Ortovero, Villanova D'Albenga, Toirano
Frazione organica da RD	Albenga e comuni limitrofi	17.600	Savona, Celle Ligure, Spotorno, Varazze, Cairo Montenotte, Vado Ligure, Quiliano, Albisola Superiore, Carcare, Millesimo, Cengio, Altare, Bergeggi

Tabella 77: Quantitativi di massima per dimensionamento degli impianti in provincia di Savona.

In base a quanto riportato in Tabella 77 appare evidente che per soddisfare il trattamento dei rifiuti prodotti su base provinciale per il 2020 saranno sufficienti:

1 impianto di trattamento meccanico biologico / CSS (rifiuto residuo pari a 57.960 t/anno) per tutti i comuni della provincia.

1 impianto di digestione anaerobica (rifiuto organico pari a 34.100 t/anno), per comuni vicinali alle aree con alta produttività sopra i 50 t/Km² anno.

Da 20 a 39 Impianti di compostaggio di prossimità (rifiuto organico pari a 2.850 t/anno) per i comuni entroterra con bassa produttività.

1 Discarica di servizio

Per la provincia di Savona è possibile valutare tale soluzione alternativa- opzione 2:

1 impianto di trattamento meccanico biologico / CSS (rifiuto residuo pari a 57.960 t/anno) per tutti i comuni della provincia.

2 impianti di digestione anaerobica e precisamente:

1 digestione anaerobica (rifiuto organico pari a 17.600 t/anno) per tutti i comuni di prossimità al comune di Savona,

1 digestione anaerobica (rifiuto organico pari a 16.500 t/anno) per tutti i comuni limitrofi ad Albenga,

Da 20 a 39 Impianti di compostato di prossimità (rifiuto organico pari a 2.850 t/anno) per i comuni entroterra con bassa produttività.

n° 1 Discarica di servizio

Anche in questo caso la possibilità di raddoppio degli impianti di trattamento risulta collegata alla possibilità di integrazione con altre fonti di frazioni organiche umide provenienti da altre sorgenti quali fanghi attivi o da rifiuti agricoli.

Provincia di Genova




Figura 42: Distribuzione dei comuni nelle classi di densità produttiva e di incidenza di rifiuto prodotto in provincia di Genova

Classe 1	Classe 2	
TORRIGLIA	COGOLETO	GENOVA
ROSSIGLIONE	SERRA RICCO'	CHIAVARI
MONTOGGIO	CASARZA LIGURE	RAPALLO
SAN COLOMBANO CERTENOLI	BUSALLA	SESTRI LEVANTE
NE	CAMPOMORONE	LAVAGNA
DAVAGNA	SANT'OLCESE	ARENZANO
BORZONASCA	MONEGLIA	SANTA MARGHERITA LIGURE
LUMARZO	RONCO SCRIVIA	RECCO
CASTIGLIONE CHIAVARESE	CARASCO	CAMOGLI
ISOLA DEL CANTONE	SAVIGNONE	COGORNO
SANTO STEFANO D'AVETO	CASELLA	BOGLIASCO
MEZZANEGO	MIGNANEGO	
REZZOAGLIO	SORI	
NEIRONE	CERANESI	
ROVEGNO	MASONE	
VALBREVENNA	AVEGNO	
CROCFIESCHI	BARGAGLI	
TRIBOGNA	MOCONESI	
VOBBIA	CAMPO LIGURE	
ORERO	CICAGNA	
TIGLIETO	MELE	
FONTANIGORDA	ZOAGLI	
MONTEBRUNO	LEIMI	
FAVALE DI MALVARO	USCIO	
LORSICA	PIEVE LIGURE	
PROPATA	PORTOFINO	
GORRETO		
COREGLIA LIGURE		
FASCIA		
RONDANINA		

Tabella 78: dettaglio comuni della Provincia di Genova.

Tipo di rifiuto	Bacino territoriale di riferimento	t/anno	Comuni Considerati
<i>Suddivisione in base alla produzione di rifiuti</i>			
RU ind	Provincia di Genova	151.000	tutti
Frazione organica da RD	Comuni della provincia della Genova con medio alta produzione >50 t/Km ² anno e Rossiglione e Tiglieto	86.000	Arenzano, Avegno, Bargagli, Bogliasco, Busalla, Camogli, Campo Ligure, Campomorone, Carasco, Casarza Ligure, Casella, Ceranesi, Chiavari, Cicagna, Cogoleto, Cogorno, Genova, Lavagna, Leivi, Masone, Mele, Mignanego, Moconesi, Moneglia, Pieve Ligure, Portofino, Rapallo, Recco, Ronco Scrivia, Tiglieto, Rossiglione, Santa Margherita Ligure, Sant'Olcese, Savignone, Serra Ricco', Sestri Levante, Sori, Uscio, Zoagli
Frazione organica da RD	Provincia della Genova Comuni a bassa produzione <50 t/Km ² anno esclusi Rossiglione e Tiglieto	3.100	Torriglia, Montoggio, San Colombano Certenoli, Ne, Davagna, Borzonasca, Lumarzo, Castiglione Chiavarese, Isola Del Cantone, Santo Stefano D'Aveto, Mezzanego, Rezzoaglio, Neirone, Rovegno, Valbrevenna, Crocefieschi, Tribogna, Vobbia, Orero, Montebruno, Fontanigorda, Favale Di Malvaro, Lorsica, Propata, Gorreto, Coreglia Ligure, Fascia, Rondanina
<i>Suddivisione in base alla realtà territoriale dei comuni</i>			
RU ind	Golfo del Tigullio, golfo Paradiso e limitrofi	37.000	Avegno, Bogliasco, Camogli, Carasco, Casarza Ligure, Chiavari, Cogorno, Lavagna, Leivi, Portofino, Moneglia, Pieve Ligure, Recco, Rapallo, Sestri Levante, Santa Margherita Ligure, Sori, Zoagli
RU ind	Comune di Genova e altri rimanenti	114.000	Arenzano, Bargagli, Borzonasca, Busalla, Campo Ligure, Campomorone, Casella, Castiglione Chiavarese, Ceranesi, Cicagna, Cogoleto, Coreglia Ligure, Crocefieschi, Davagna, Fascia, Favale Di Malvaro, Fontanigorda, Genova, Gorreto, Isola Del Cantone, Lorsica, Lumarzo, Masone, Mele, Mezzanego, Mignanego, Moconesi, Montebruno, Montoggio, Ne, Neirone, Orero, Propata, Rezzoaglio, Ronco Scrivia, Rondanina, Rossiglione, Rovegno, San Colombano Certenoli, Santo Stefano D'Aveto, Sant'Olcese, Savignone, Serra Ricco', Tiglieto, Torriglia, Tribogna, Uscio, Valbrevenna, Vobbia
Frazione organica da RD	Golfo del Tigullio, golfo Paradiso e limitrofi	19.000	Avegno, Bogliasco, Camogli, Carasco, Casarza Ligure, Chiavari, Cogorno, Lavagna, Leivi, Portofino, Moneglia, Pieve Ligure, Recco, Rapallo, Sestri Levante, Santa Margherita Ligure, Sori, Zoagli
Frazione organica da RD	Comune di Genova e altri rimanenti	70.000	Arenzano, Bargagli, Borzonasca, Busalla, Campo Ligure, Campomorone, Casella, Castiglione Chiavarese, Ceranesi, Cicagna, Cogoleto, Coreglia Ligure, Crocefieschi, Davagna, Fascia, Favale Di Malvaro, Fontanigorda, Genova, Gorreto, Isola Del Cantone, Lorsica, Lumarzo, Masone, Mele, Mezzanego, Mignanego, Moconesi, Montebruno, Montoggio, Ne, Neirone, Orero, Propata, Rezzoaglio, Ronco Scrivia, Rondanina, Rossiglione, Rovegno, San Colombano Certenoli, Santo Stefano D'Aveto, Sant'Olcese, Savignone, Serra Ricco', Tiglieto, Torriglia, Tribogna, Uscio, Valbrevenna, Vobbia

Tabella 79: Quantitativi di massima per dimensionamento degli impianti in provincia di Genova.

In base a quanto riportato in Tabella 79 appare evidente che per soddisfare il trattamento dei rifiuti prodotti su base provinciale per il 2020 è sufficiente :

1 impianto di trattamento meccanico biologico / CSS (rifiuto residuo pari a 151.000 t/anno) per tutti i comuni della provincia.

1 impianto di digestione anaerobica per la frazione organica (rifiuto organico pari a 86 000 t/anno) per comuni vicinali alle aree con alta produttività sopra i 50 t/Km² anno.

Da 20 a 34 impianti di compostato di prossimità (rifiuto organico pari a 3.100 t/anno) per i comuni entroterra con bassa produttività.

1 Discarica di servizio.

In alternativa, date le quantità di rifiuto prodotto, in tale provincia sono possibili altre soluzioni impiantistiche e precisamente:

Soluzione alternativa – Opzione 2

N. 2 impianti di trattamento meccanico biologico / CSS e precisamente:

1 impianto trattamento meccanico biologico / CSS (rifiuto residuo pari a 114.000 t/anno), per tutti i comuni di prossimità al comune capoluogo di Genova,

1 impianto trattamento meccanico biologico / CSS (rifiuto residuo pari a 37.000 t/anno), per tutti i comuni che si affacciano sul golfo del Tigullio e sul golfo Paradiso

N. 2 impianti di digestione anaerobica e precisamente:

1 impianto di trattamento di digestione anaerobica (rifiuto organico pari a 70.000 t/anno) per tutti i comuni di prossimità al comune capoluogo di Genova,

1 impianto di trattamento di digestione anaerobica (rifiuto organico pari a 19.000 t/anno), per tutti i comuni che si affacciano sul golfo del Tigullio e sul golfo Paradiso.

Da 20 a 34 Impianti di compostato di prossimità (rifiuto organico pari a 3.100 t/anno) per i comuni entroterra con bassa produttività.

2 Discariche di servizio

Soluzione alternativa – Opzione 3

1 impianto trattamento meccanico biologico / CSS (rifiuto residuo pari a 151.000 t/anno) per tutti i comuni della provincia.

2 impianti di digestione anaerobica e precisamente:

1 impianto di trattamento di digestione anaerobica (rifiuto organico pari a 70.000 t/anno) per tutti i comuni di prossimità al comune capoluogo di Genova,

1 impianto di trattamento di digestione anaerobica (rifiuto organico pari a 19.000 t/anno) per tutti i comuni che si affacciano sul golfo del Tigullio e sul golfo Paradiso,

Da 20 a 34 Impianti di compostato di prossimità (rifiuto organico pari a 3.100 t/anno) per i comuni entroterra con bassa produttività.

1 Discarica di servizio

Provincia della Spezia

La produzione specifica dei rifiuti in provincia di La Spezia riferita su base comunale considerando 3 classi (riconoscibili dal diverso colore) di produttività è riportata in figura 44. In particolare nei grafici a torta sono riportate le percentuali relative al numero dei comuni accorpati in funzione della classe di produzione e della quantità totale di rifiuto prodotto.




Figura 44: Distribuzione dei comuni nelle classi di densità produttiva e di incidenza di rifiuto prodotto in provincia della Spezia.

La figura 45 illustra il territorio provinciale e la distribuzione dei comuni sul territorio stesso rispetto alla loro classe di appartenenza di densità di produzione.

Classe 1	Classe 2	
RICCO' DEL GOLFO DI SPEZIA	ARCOLA	LA SPEZIA
BEVERINO	CASTELNUOVO MAGRA	SARZANA
VARESE LIGURE	VEZZANO LIGURE	LERICI
FRAMURA	BOLANO	SANTO STEFANO DI MAGRA
SESTA GODANO	LEVANTO	ORTONOVO
BORGHETTO DI VARA	AMEGLIA	PORTOVENERE
CALICE AL CORNOVIGLIO	FOLLO	
ROCCHETTA DI VARA	MONTEROSSO AL MARE	
PIGNONE	DEIVA MARINA	
MAISSANA	RIOMAGGIORE	
CARRO	BRUGNATO	
CARRODANO	BONASSOLA	
ZIGNAGO	VERNAZZA	

Tabella 80: dettaglio comuni della Provincia della Spezia.

Tipo di rifiuto	Bacino territoriale di riferimento	t/anno	Comuni Considerati
RU ind	Provincia della Spezia	38.000	tutti
Frazione organica da RD	Comuni della provincia della Spezia con medio alta produzione >50 t/Km ² anno	23.000	La Spezia, Deiva Marina, Framura, Bonassola, Levanto, Monterosso al mare, Riomaggiore, Vernazza, Lerici, Ortonovo, Portovenere, Santo Stefano di Magra, Sarzana, Ameglia, Arcola, Bolano, Castelnuovo Magra, Follo, Vezzano Ligure
Frazione organica da RD	Provincia della Spezia Comuni a bassa produzione <50 t/Km ² anno	1.600	Beverino, Borghetto vara, Calice al Cornoviglio, carro, Carrodano, Maisana, Pignone, Ricco' del Golfo di Spezia, Rocchetta di Vara, Sesta Godano, Varese Ligure, Zignago, Brugnato

Tabella 81: quantitativi di massima per dimensionamento degli impianti in provincia della Spezia.

In base a quanto riportato in Tabella 81, appare evidente che per soddisfare il trattamento dei rifiuti prodotti su base provinciale per il 2020 saranno necessari:

1 impianto di trattamento meccanico biologico / CSS (Rifiuto residuo pari a 38.000 t/anno) per tutti i comuni della provincia.

1 impianto di digestione anaerobica per la frazione organica (Rifiuto Organico pari a 23.000 t/anno) per comuni vicinali alle aree con alta produttività sopra i 50 t/Km² anno.

Da 4 a 12 Impianti di compostato di prossimità (rifiuto organico pari a 1.600 t/anno) per i comuni entroterra con bassa produttività.

N° 1 Discarica di servizio.

Una opzione indicata sulla base di pregresse esperienze sviluppate per periodi limitati, prevede il conferimento del fabbisogno della zona del Tigullio e Golfo

Paradiso, presso gli impianti siti in provincia di La Spezia (rifiuto residuo pari a 37.000 t/anno e rifiuto organico pari a 19.000 t/anno a regime). Si tratta di una soluzione in teoria compatibile con le potenzialità impiantistiche già a disposizione, a patto che si conseguano nei rispettivi territori le percentuali della raccolta differenziata secondo il trend di crescita indicato.

Questa soluzione potrà essere indicata in sede di pianificazione di dettaglio a fronte di valutazione comparativa rispetto alle altre ipotesi indicate, secondo i criteri indicati nel paragrafo “Disposizioni per l’attuazione del PGR”.

Soluzione alternativa – opzione 2

- 1 impianto di Trattamento meccanico biologico /CSS (per RSU residuo RU pari a 38.000 + 37.000Ton/anno), per tutti i comuni della provincia +Tigullio e Paradiso;
- 1 impianto di Trattamento anaerobico (per rifiuto organico pari a 23.000 + 19.000 Ton/anno), per comuni vicinali alle aree con alta produttività sopra i 50 t/km2 anno +Tigullio e Paradiso
- Da 4 a 12 impianti di compostaggio di prossimità (ROB pari a 1.600 Ton/anno), per i comuni entroterra con bassa produttività.
- 1 discarica di servizio.

Valutando opportunamente la situazione in termini di sostenibilità su scala industriale, si ritiene inoltre possibile il trattamento sinergico di altre frazioni organiche umide provenienti da altre attività dell’area, quali fanghi attivi o rifiuti agricoli. In tal caso, i trattamenti di digestione anaerobica potrebbero essere portati a due e, precisamente, uno su area Spezzina ed uno su area Sarzanese.

Ad oggi nella provincia di La Spezia vi è già uno scenario impiantistico che almeno sotto il profilo della tipologia può essere considerato in linea con le previsioni relative al trattamento dei rifiuti indifferenziati.

Tuttavia da punto di vista qualitativo tali impianti, in considerazione dell’attuale schema di trattamento, dovrebbero essere riqualificati al fine di ottenere una frazione secca con un PCI più elevato ed un compostato di migliore qualità in una scala dimensionale più ampia.

In conclusione, lo scenario impiantistico previsto per il 2020, finalizzato al raggiungimento degli obiettivi previsti dalle normative e dalle direttive europee, potrebbe essere realizzato semplicemente tramite revamping dell’attuale impianto di produzione del CDR e dell’attuale processo di trattamento della frazione organica, ovvero, in alternativa, nella costruzione di un ulteriore impianto di trattamento ex-novo sulla base delle indicazioni del presente piano.

In fase di attuazione del Piano regionale, con particolare riferimento al periodo transitorio necessario al completamento del sistema di impianti previsto, l’impianto in esercizio a Saliceti potrebbe rappresentare una risorsa al servizio dell’ambito

regionale, con un ruolo da definirsi in ragione delle scelte impiantistiche che saranno sviluppate nei territori limitrofi e del relativo livello di realizzazione.

Ad integrazione del sistema di impianti di trattamento si dovrà comunque prevedere, così come già programmato, una discarica finalizzata a ricevere i rifiuti inerti con contenuto ridotto di sostanze organiche derivante dai processi di trattamento.

Quadro complessivo delle soluzioni individuate

<p>Imperia</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 1 impianto di Trattamento meccanico biologico/CSS (per RSU residuo pari a 43.470 t/anno), per tutti i comuni della provincia. - 1 impianto di Trattamento Anaerobico (per rifiuto organico pari a 25.800 Ton/anno), per comuni vicinali alle aree con alta produttività sopra i 50 t/km2 anno. - Da 20 a 46 impianti di compostaggio di prossimità (rifiuto organico pari a 1.900 Ton/anno), per i comuni entroterra con bassa produttività. - 1 discarica di servizio
<p>Savona Opzione 1</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 1 impianto di Trattamento meccanico biologico/CSS (per RSU residuo pari a 57.960 t/anno), per tutti i comuni della provincia. - 1 impianto di Trattamento Anaerobico (per rifiuto organico pari a 34.100 t/anno), per comuni vicinali alle aree con alta produttività sopra i 50 t/km2/anno; - Da 20 a 39 Impianti di compostaggio di prossimità (per rifiuto organico pari a 2.850 Ton/anno), per i comuni entroterra con bassa produttività. - 1 Discarica di servizio
<p>Savona Opzione 2</p>	<p>1 impianto di Trattamento meccanico biologico/CSS (per RSU residuo pari a 57.960 t/anno), per tutti i comuni della provincia.</p> <p>2 impianti di Trattamento Anaerobico e precisamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) 1 (per rifiuto organico pari a 17.600 Ton/anno), per tutti i comuni di prossimità al comune di Savona; b) 1 (per rifiuto organico pari a 16.500 Ton/anno), per tutti i comuni limitrofi ad Albenga, nell'ipotesi di integrazione con altre frazioni compatibili da cicli diversi <ul style="list-style-type: none"> - Da N°20 a N° 39 Impianti di compostaggio di prossimità (per rifiuto organico pari a 2.850 Ton/anno), per i comuni entroterra con bassa produttività. - 1 Discarica di servizio

<p>Genova Opzione 1</p>	<p>1 impianto di Trattamento meccanico biologico/CSS (RSU pari a 151 000 Ton/anno), per tutti i comuni della Città Metropolitana.</p> <p>- 1 impianto di Trattamento Anaerobico (per rifiuto organico pari a 86 000 Ton/anno), per comuni vicinali alle aree con alta produttività sopra i 50 t/km2 anno.</p> <p>- da 20 a 34 impianti di compostaggio di prossimità (rifiuto organico pari a 3.100 Ton/anno), per i comuni di entroterra con bassa produttività.</p> <p>- 1 Discarica di servizio.</p>
<p>Genova Opzione 2</p>	<p>- 2 impianti di TMB/CSS e precisamente:</p> <p> a) 1 (per RSU residuo pari a 114.000 Ton/anno), per tutti i comuni di prossimità al comune capoluogo di Genova,</p> <p> b) 1 (per RSU residuo pari a 37.000 Ton/anno), per tutti i comuni compresi nel Tigullio e Golfo Paradiso;</p> <p>- 2 impianti di Trattamento Anaerobico e precisamente:</p> <p> a) 1 (per rifiuto organico pari a 70.000 Ton/anno), per tutti i comuni di prossimità al comune capoluogo di Genova,</p> <p> b) 1 (per rifiuto organico pari a 19.000 Ton/anno), per tutti i comuni compresi nel Tigullio e Golfo Paradiso;</p> <p>- da 20 a 34 impianti di compostaggio di prossimità (per rifiuto organico pari a 3.100 Ton/anno), per i comuni entroterra con bassa produttività.</p> <p>- 2 discariche di servizio</p>
<p>Genova Opzione 3</p>	<p>1 impianto di Trattamento meccanico biologico/CSS (per RSU residuo pari a 151.000 Ton/anno), per tutti i comuni della Città Metropolitana.</p> <p>- 2 impianti di Trattamento Anaerobico e precisamente:</p> <p> a) 1 TA (per rifiuto organico pari a 70.000 Ton/anno), per tutti i comuni di prossimità al comune capoluogo di Genova,</p> <p> b) 1 TA (per rifiuto organico pari a 19.000 Ton/anno), per tutti i comuni che si affacciano sul Tigullio,</p> <p>- da 20 a 34 impianti di compostaggio di prossimità (per rifiuto organico pari a 3.100 Ton/anno), per i comuni entroterra con bassa produttività.</p> <p>- 1 discarica di servizio</p>

<p>La Spezia Opzione 1</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 1 impianto di Trattamento meccanico biologico/CSS (per RSU residuo pari a 38.000 Ton/anno), per tutti i comuni della provincia. - 1 impianto di Trattamento anaerobico (per rifiuto organico pari a 23.000 Ton/anno), per comuni vicinali alle aree con alta produttività sopra i 50 t/km2 anno. - Da 4 a 12 impianti di compostaggio di prossimità (rifiuto organico pari a 1.600 Ton/anno), per i comuni entroterra con bassa produttività. - 1 discarica di servizio.
<p>La Spezia Opzione 2</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 1 impianto di Trattamento meccanico biologico /CSS (per RSU residuo RU pari a 38.000 Ton/anno), per tutti i comuni della provincia. - 2 impianti di Trattamento anaerobico (uno nel sarzanese e uno nello spezzino) nell'ipotesi di integrazione con altre frazioni compatibili da cicli diversi - Da 4 a 12 impianti di compostaggio di prossimità (ROB pari a 1.600 Ton/anno), per i comuni entroterra con bassa produttività. - 1 discarica di servizio.
<p>La Spezia Opzione 3 (in alternativa ad Opzione 2 e 3 Genova sub B)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 1 impianto di Trattamento meccanico biologico /CSS (per RSU residuo RU pari a 38.000 + 37.000Ton/anno), per tutti i comuni della provincia +Tigullio e Paradiso; - 1 impianto di Trattamento anaerobico (per rifiuto organico pari a 23.000 + 19.000 Ton/anno), per comuni vicinali alle aree con alta produttività sopra i 50 t/km2 anno +Tigullio e Paradiso - Da 4 a 12 impianti di compostaggio di prossimità (ROB pari a 1.600 Ton/anno), per i comuni entroterra con bassa produttività. - 1 discarica di servizio.

Tutte le ipotesi sono basate sul fabbisogno di trattamento del rifiuto residuo a valle di una RD = 65%

La realizzabilità degli interventi nei termini sopra riportati è condizionata dalla disponibilità di risorse comunitarie, nazionali o regionali necessarie. Ove non risultasse possibile realizzare tutti gli interventi secondo le tempistiche ottimali previste, occorre che il sistema impiantistico sia strutturato in modo da provvedere al soddisfacimento del fabbisogno su scala regionale, ipotizzando, pertanto, sinergie gestionali fra i diversi territori ed il possibile utilizzo delle infrastrutture al servizio di diverse aree provinciali. In sede di pianificazione attuativa e di successiva progettazione, occorrerà, pertanto, una valutazione specifica delle condizioni di praticabilità degli interventi, al fine di un corretto dimensionamento degli stessi, che consenta di garantire in partenza una capacità di trattamento tale da garantire, da un lato, le esigenze di servizio e la fattibilità economica delle gestioni, e dall'altro la necessaria flessibilità del sistema, rendendolo in grado di sopperire a ritardi di realizzazione o problematiche specifiche contingenti relativamente ad impianti al servizio di specifici ambiti territoriali.

A tale scopo potranno essere valutate, tramite opportune intese tra i territori interessati, ipotesi di impianti TMB/CSS di taglia fino a 75.000 tonn/anno, relativamente alle province di Imperia, Savona e della Spezia, e fino a 200.000 tonnellate annue relativamente al territorio della Città Metropolitana di Genova, cui abbinare opportunamente i previsti impianti di trattamento anaerobico (per un totale massimo, come specificato nella tabella sotto riportata, di 425.000 tonnellate ad inizio 2017).

Proiezione necessità trattamento TMB/CSS dei RU prodotti in Liguria

	RU indifferenziato anno 2012	RU da trattare in impianti TMB / CSS ad inizio 2017*	RU da trattare in impianti TMB / CSS a regime (2020)**
REGIONE	636.821	425.000	289.800
IMPERIA	99.594	62.000	42.000
SAVONA	123.932	84.000	57.750
GENOVA	326.010	222.000	151.200***
LA SPEZIA	87.285	57.000	38.850

* proiezioni all'inizio del 2017 basate su riduzione produzione -6,5% rispetto al 2012 e % RD 52%.

** proiezioni al 2020 basate su riduzione produzione -12 % rispetto al 2012 e % RD 65% minima.

***di cui Tigullio/Golfo Paradiso circa 37.000

Tali impianti potrebbero utilmente soddisfare il fabbisogno a regime di aree territoriali interprovinciali, realizzando, ad esempio, sinergie che si rendessero necessarie fra le province di Imperia e Savona, e fra l'area del Tigullio/Golfo Paradiso e la provincia di La Spezia

I piani d'area attuativi del Piano regionale dovranno tenere conto, tra i criteri di scelta, anche degli aspetti ambientali legati alle movimentazione dei rifiuti.

Funzioni della Città metropolitana e delle Province.

La recente evoluzione del quadro normativo statale inerente sia il ruolo istituzionale delle province (L. 56/2013), che la materia dei servizi pubblici locali a rilevanza economica (L. 141/2011 e ss.mm. ed ii.) ha reso necessario un intervento di modifica normativa alla legge regionale n.1/2014 al fine di prevedere un nuovo assetto nell'attribuzione delle funzioni organizzative circa i servizi settoriali.

La costituzione della Città Metropolitana di Genova ed il nuovo assetto di competenze delle Province costituiscono elemento centrale di questo quadro, nell'ottica di una evoluzione dalla situazione attuale, consolidatasi in un regime di esclusiva competenza comunale, verso un quadro di maggiore omogeneità ed efficienza.

Il processo di aggregazione fra Comuni nell'organizzazione dei servizi territoriali connessi alla raccolta e trasporto dei rifiuti può considerarsi oggettivamente già

avviato precedentemente alla definizione del presente Piano, sulla base di iniziative di carattere spontaneo sorte in diverse circoscrizioni del territorio regionale. Si possono riportare al proposito le esperienze di aggregazione definite anche a livello istituzionale, con la creazione di Unioni (Comuni della Valle Stura insieme al Comune di Mele) , ovvero forme organizzative associate, come quella che riunisce una trentina di Comuni dell'Imperiese sotto una forma gestionale unitaria.

L'esigenza di sostenere ed agevolare lo svolgimento di tale processo risiede in fattori di carattere generale, quali la possibilità di ottimizzare i sistemi organizzativi valorizzando le economie di scala, condividendo, ove possibile, le risorse infrastrutturali ed incrementando le capacità di controllo e verifica sullo svolgimento del servizio.

Data la situazione amministrativa della Liguria, caratterizzata da una maggioranza di Comuni di piccole dimensioni, l'esigenza di aggregazione, già indicata dal legislatore nazionale con ripetuti interventi legislativi (da ultimo si può citare il comma l'articolo 3 bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 , in base al quale (c.1) *“A tutela della concorrenza e dell'ambiente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi”* e (c.1bis) *“Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti...”*), risulta addirittura amplificata e quanto più necessaria, data la situazione oggettiva di ampia frammentazione delle gestioni.

Questo indirizzo verso la aggregazione delle gestioni deve, per altro essere affrontato alla luce della recente normativa (L.135/2012) che ha confermato, fra le funzioni fondamentali dei Comuni l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio a smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi così come previsti dalla L. 147 del 27 Dicembre 2013 istitutiva della TARI.

Per come viene strutturato il quadro di riferimento, pare quindi che la titolarità della funzione venga riconosciuta in capo al Comune, ma per l'esercizio della funzione è prevista in modo vincolato o preferenziale, a seconda della dimensione dell'Ente locale, l'associazione.

La L.R. 1/2014 detta le disposizioni in materia di organizzazione e governo del servizio di gestione rifiuti, in attuazione a quanto previsto dall'art. 3 bis del D.L. 138/2011.

In particolare l'art. 14 della norma regionale, alla luce delle modifiche intervenute successivamente alla sua prima approvazione, prevede l'individuazione dell'Ambito regionale unico, corrispondente all'intero territorio regionale, articolato in aree territoriali corrispondenti al territorio della Città Metropolitana di Genova e delle tre

Province di Imperia, Savona e La Spezia, ai fini dell'organizzazione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani .

La Città Metropolitana provvede, ai sensi dell'articolo 1 c.44 lett. b) della L. 56/2014, alla strutturazione ed organizzazione dei servizi relativi alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti, alla raccolta differenziata ed all'utilizzo delle infrastrutture al servizio della raccolta differenziata, definendo i bacini di affidamento, nonché alla gestione dei rifiuti residuali indifferenziati ed al loro smaltimento, tramite uno specifico Piano metropolitano.

Le Province analogamente organizzano i servizi relativi alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti, alla raccolta differenziata ed all'utilizzo delle infrastrutture al servizio della raccolta differenziata, definendo i bacini di affidamento, nonché alla gestione dei rifiuti residuali indifferenziati ed al loro smaltimento, sulla base di uno specifico Piano d'area.

La legge regionale richiama in particolare la facoltà prevista dall'articolo 1 c.11 e c.57 della L.56/2014, di individuare in sede statutaria all'interno dei territori della Città Metropolitana e delle Province zone omogenee, designando un Comune capofila.

Il sistema di governance del settore individua nella Regione l'Autorità d'ambito per il governo del ciclo dei rifiuti, che opera attraverso un Comitato d'ambito costituito da:

- il Presidente della Giunta regionale o un suo delegato;
- gli Assessori regionali competenti;
- il Sindaco della Città Metropolitana o suo delegato;
- i Presidenti delle Province o loro delegati.

Fra le principali funzioni del Comitato d'ambito figura l'approvazione del Piano d'Ambito, che recepisce e coordina le scelte del Piano Metropolitano e dei Piani d'Area, ed a tali fini definisce in base alle previsioni del Piano regionale, le integrazioni funzionali fra le quattro aree motivate da esigenze tecniche e di efficienza dei servizi.

Alla competenza del Comitato dell'Autorità di governo del ciclo dei rifiuti sono inoltre attribuite funzioni volte a definire l'articolazione degli standard di costo dei servizi individuandone i livelli qualitativi, le relative modalità di monitoraggio ed i soggetti responsabili delle funzioni operative di controllo, nonché funzioni inerenti la gestione delle procedure per la realizzazione e/o l'affidamento della gestione degli impianti terminali di recupero o smaltimento previsti dalla pianificazione.

Nel nuovo assetto normativo, la Città metropolitana e le Province provvedono invece, in forma diretta, ovvero delegando tali funzioni a Comuni facenti parte di una zona omogenea, alle funzioni connesse all'organizzazione ed affidamento dei servizi, in conseguenza della approvazione del Piano d'area, nel quale , sulla base della analisi dei fabbisogni di servizio per il bacino territoriale di riferimento, sono indicati i servizi

minimi in relazione alle attività di spazzamento e agli standard di qualità della gestione del ciclo dei rifiuti e le relative valutazioni circa gli aspetti economici connessi.

La norma prevede, al fine di valorizzare le esperienze organizzative che hanno fornito risultati positivi, che, nella prospettiva dei nuovi assetti, siano salvaguardati gli obiettivi raggiunti attraverso gestioni virtuose che consentono il raggiungimento di risultati di raccolta differenziata previsti dalla normativa nazionale o superiori rispetto a quelle della media delle percentuali dei comuni facenti parte dell'area provinciale.

In fase transitoria viene previsto che, nelle more della approvazione dei Piani d'area e del Piano d'Ambito, al fine di non ritardare la realizzazione di impianti essenziali per evitare l'insorgere di emergenze nella gestione dei servizi o di rilievi per il mancato rispetto della normativa europea, la Città Metropolitana e le Province provvedano ad assicurare la continuità della gestione della fornitura dei servizi in essere, tramite subentro nei rapporti contrattuali stipulati dai Comuni.

In caso di scadenza, i medesimi Enti potranno disporre nuovi affidamenti, nel rispetto della vigente normativa comunitaria e statale.

Al fine di salvaguardare processi organizzativi o connessi alla realizzazione di infrastrutture già in corso, è previsto che le procedure connesse alla realizzazione di interventi per la gestione dei rifiuti urbani vengano portate a conclusione dagli enti che le hanno avviate e sono fatte salve le procedure di gara avviate da singoli Comuni o da Unioni di Comuni alla data di entrata in vigore della presente legge, con la prescrizione che i nuovi affidamenti prevedano idonee clausole per la successiva transizione ad una gestione unitaria per l'area di appartenenza.

Linea di azione E.15 – Sviluppo del sistema istituzionale di governo del ciclo dei rifiuti

Attività da realizzare	Destinatari principali	Soggetti coinvolti	Strumenti	Periodo
E.15.1 - Attività finalizzate alla definizione del Piano Metropolitan ,dei Piani d'area provinciale e del Piano d'Ambito	Enti locali	Regione, enti locali	Definizione della pianificazione attuativa volta alla realizzazione degli interventi previsti. Piano d'ambito e Piani d'area previsti nella Legge n.1/2014	Dal 2015
E.15.2 - Attività di supporto alla organizzazione dei servizi gestionali	Enti locali, Soggetti Gestori	Regione, Enti locali, Soggetti Gestori	Riunioni ed incontri volti ad approfondire gli aspetti gestionali per i bacini individuati dalla Città metropolitana e dalle province. Collaborazione specialistica alla individuazione delle soluzioni istituzionali ed organizzative individuate	Dal 2015
E.15.3 - Strumenti di comunicazione ed informazione volti a informare la cittadinanza sul sistema istituzionale di governo	Cittadini	Regione, Comuni, Soggetti Gestori,	campagne di informazione e sensibilizzazione, produzione materiali informativi	Dal 2015

Indicatore principale: n Piani (Metropolitano e d'Area) approvati

Altri indicatori : n. interventi previsti dalla pianificazione d'Area e d'Ambito al 2016 ed al 2020 attuati / n. Aggregazioni in logica di bacino rese operative / n. bacini omogenei di raccolta / n.gestori.

Criteri per la localizzazione di impianti di gestione rifiuti

La definizione dei criteri per la localizzazione dei siti idonei ad ospitare impianti di gestione rifiuti deve essere aggiornata tenendo conto del rinnovato quadro legislativo (d.lgs.152/2006) che in materia prevede una ripartizione di competenza fra Regione e Province.

Regione

Alla Regione compete fornire “informazioni sui criteri di riferimento per l’individuazione dei siti e la capacità di futuri impianti di smaltimento o grandi impianti di recupero”, nonché “i criteri per l’individuazione, da parte delle Province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, nonché per l’individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti” (art.199 c. 3 lett. h, l).

La Regione deve inoltre privilegiare la realizzazione di impianti di smaltimento e recupero, eccettuate le discariche, in aree industriali, compatibilmente con le caratteristiche delle aree medesime, incentivando le iniziative di auto smaltimento. (art.196 c.3).

Province

Alle Province è demandata “l’individuazione, sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento di cui all’articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove già adottato, e delle previsioni di cui all’articolo 199, comma 3, lettere d) e h), nonché sentite l’Autorità d’ambito ed i comuni, delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti”(art.197 c. 1 lett.d).

Le previsioni relative a tali compiti, che dovrebbero essere attuati nel rispetto di criteri generali nazionali di cui all’articolo 195 c.1.p) fino ad oggi non emanati, saranno sottoposte agli eventuali adeguamenti in funzione della revisione istituzionale riguardante l’esistenza ed il ruolo delle Province.

I criteri seguenti si riferiscono alle seguenti tipologie di impianti :

- Impianti di incenerimento.
- Impianti di trattamento a tecnologia complessa di rifiuti urbani (trattamento meccanico /biologico, produzione C_{ss}, compostaggio, digestione anaerobica, ecc.)
- Impianti tecnologici di trattamento rifiuti speciali
- Discariche di rifiuti urbani speciali ed inerti

- Stazioni di trasferimento rifiuti solidi urbani

I criteri sono distinti fra quelli di tipo escludente, penalizzante o preferenziale.

Criteri escludenti - indicano la assoluta non idoneità di una localizzazione per impianti di gestione rifiuti , in considerazione di vincoli normativi o di condizioni oggettive del sito.

Criteri penalizzanti - indicano l'esistenza di elementi condizionanti o vincoli, per i quali risulta necessario dimostrare, da parte del soggetto proponente, nei diversi livelli del procedimento autorizzativo, l'idoneità della localizzazione sulla base di una analisi specifica e proporre le relative misure di compensazione/mitigazione

Le prescrizioni o misure di mitigazione necessarie per il superamento degli elementi condizionanti o vincoli, saranno definite nell'ambito del procedimento di Valutazione di impatto ambientale ovvero, per gli interventi non sottoposti a Via, nell'ambito della procedura autorizzativa ai sensi dell'art.208 del d.lgs.152/2006 (Autorizzazione in via ordinaria) o del d.p.r. 59/2013 (Autorizzazione Unica Ambientale), da parte della Conferenza di servizi o della Autorità competente al rilascio del titolo autorizzativo alla realizzazione.

Criteri preferenziali - indicano l'esistenza di elementi predisponenti alla localizzazione di impianti di gestione rifiuti

CRITERI PER LOCALIZZAZIONE IMPIANTI DI GESTIONE RIFIUTI

- a) Impianti di trattamento a tecnologia complessa di rifiuti urbani (trattamento meccanico /biologico, produzione Cdr/ Css, compostaggio, digestione anaerobica, Impianti di incenerimento.)
- b) Impianti tecnologici di trattamento rifiuti speciali e relative aree per lo stoccaggio temporaneo.
- c) Discariche di rifiuti urbani speciali ed inerti
- d) Stazioni di trasferimento rifiuti solidi urbani

In fase attuativa si provvederà alla georeferenziazione dei criteri indicati nella presente sezione del PGR e a rendere disponibile entro il 2015 la mappatura ottenuta nel sistema cartografico regionale.

Criteria per impianti tecnologici di trattamento di rifiuti urbani e speciali

REALIZZAZIONE IMPIANTI DI TIPO A e B	
Criteria escludenti	Riferimenti della normativa di dettaglio
Criteria generali	

<p>Aree individuate ai sensi dell'articolo 17, comma 3, lettera m) della legge 18 maggio 1989, n. 183</p>	<p>Le aree individuate nei piani di bacino ai sensi dell'17 c.3 l.183/1989 possono essere ricondotte alle aree di pericolosità elevata e molto elevata perimetrare nei piani di bacino ed in particolare:</p> <p>per quanto riguarda l'assetto geologico:</p> <p>Aree a pericolosità elevata e molto elevata per frana: Pg4 e Pg3a (piani di bacino di competenza regionale); Pg4 e Pg3 (piani di bacino del F.Magra); Fa e Fq (piani di bacino del F.Po).</p> <p>per quanto riguarda la pericolosità idrogeologica:</p> <p><u>Fascia A</u> – pericolosità idraulica molto elevata - aree perfluviali inondabili al verificarsi dell'evento di piena con portata al colmo di piena corrispondente a periodo di ritorno T=50 anni;</p> <p><u>Fascia B</u> – pericolosità idraulica media - aree perfluviali, esterne alle precedenti, inondabili al verificarsi dell'evento di piena con portata al colmo di piena corrispondente a periodo di ritorno T=200 anni;</p> <p><u>Fascia B*</u> - aree storicamente inondate, per le quali non siano avvenute modifiche definitive del territorio tali da escludere il ripetersi dell'evento, ovvero aree individuate come a rischio di inondazione sulla base di considerazioni geomorfologiche o di altra evidenze di criticità, in corrispondenza delle quali non siano state effettuate nell'ambito del Piano le adeguate verifiche idrauliche finalizzate</p>
---	--

	all'individuazione delle fasce di inondabilità.
Aree collocate nella fascia di 10 metri dalla sponda di corpi idrici	Art.115 D. Lgs.152/2006 Regolamento Regionale n. 3/2011
Aree individuate dagli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e aree naturali protette sottoposte a misure di salvaguardia ai sensi dell'articolo 6, comma 3 della legge 6 dicembre 1991, n. 394;	SIC, ZPS e aree protette Zone rilevanti per la salvaguardia dei siti di interesse comunitario Corridoi Ecologici per Specie di Ambienti Acquatici Siti areali/puntuali di Zone Umide Grotte importanti per le specie Sorgenti importanti per le specie
Aree collocate nelle zone di rispetto da punti di approvvigionamento idrico a scopo potabile ai sensi dell'articolo 94 c.1 del d.lgs.152/2006.	In assenza di individuazione diversa da parte della Regione, la zona di rispetto ha estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o derivazione
Aree ricadenti all'interno del perimetro di acquiferi porosi o carsici a vulnerabilità molto elevata ai sensi del D. Lgs.30/09	Aggiornamento pressioni sulle acque ai sensi dell'art.5 direttiva 2000/60/CE
Aree interessate da fenomeni quali faglie attive, aree a rischio sismico di 1° categoria così come classificate dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64, e provvedimenti attuativi, e aree interessate da attività vulcanica, ivi compresi i campi solfatarici,	
Aree in corrispondenza di doline, inghiottitoi o altre forme di carsismo superficiale	Cartografia regionale: perimetrazione delle aree carsiche di cui agli elaborati del PTCP (l.r. n.39/2009). Tali strati informativi sono in corso di aggiornamento e confluiranno nel Piano di Tutela della Acque.

Aree caratterizzate da processi geologici superficiali quali l'erosione accelerata, le frane, l'instabilità dei pendii, le migrazioni degli alvei fluviali ;	Cartografia dei piani di bacino delle rispettive Autorità vedi punto 1 della tabella eventualmente integrato con le aree di frana stabilizzata perimetrata nella cartografia della franosità dei piani di competenza regionale e nel quadro del dissesto del Po con sigla Fs, nel Bacino del F.Magra in classe Pg2.
Aree soggette ad attività idrotermale	
Aree collocate entro la fascia di rispetto di grandi infrastrutture stradali o autostradali, gasdotti, oleodotti, elettrodotti, cimiteri, ferrovie, aeroporti beni militari, se interferenti	
Aree all'interno dei centri abitati , che non presentano una fascia di rispetto di almeno 200 m rispetto al perimetro dell'impianto	
Aree inserite nel presente Piano regionale ai fini dei procedimenti di bonifica o messa in sicurezza.	

Criteri escludenti	Riferimenti della normativa di dettaglio
Criteri paesistico territoriali*	
Livello pianificazione territoriale	
Interventi ricadenti in zone urbane qualificate – SU -	P.T.C.P. – livello locale – assetto insediativo Art. 35 N.d.A.
Interventi ricadenti in parchi urbani - PU	P.T.C.P. – livello locale – assetto insediativo Art. 36 N.d.A.
Interventi ricadenti in zone con valore d'Immagine – IU - tali da eccedere le compatibilità potenziali individuate in uno S.O.I.	P.T.C.P. – livello locale – assetto insediativo Art. 37 N.d.A.
Interventi ricadenti in Nuclei isolati in regime di CONSERVAZIONE – NI CE	P.T.C.P. – livello locale – assetto insediativo Art. 39 N.d.A.
Interventi ricadenti in Insediamenti diffusi in regime di CONSERVAZIONE – ID CE	P.T.C.P. – livello locale – assetto insediativo Art. 43 N.d.A.

Interventi ricadenti in Insediamenti sparsi in regime di CONSERVAZIONE – IS CE	P.T.C.P. – livello locale – assetto insediativo Art. 48 N.d.A.
Interventi ricadenti in Aree non insediate in regime di CONSERVAZIONE – ANI CE	P.T.C.P. – livello locale – assetto insediativo Art. 51 N.d.A.
Interventi ricadenti in Aree non insediate in regime di CONSERVAZIONE – ANI CE	P.T.C.P. – livello locale – assetto insediativo Art. 52 N.d.A.
Interventi ricadenti in ambiti con manufatti emergenti e sistemi di manufatti emergenti ME SME	P.T.C.P. – livello locale – assetto insediativo Art. 57 N.d.A.
Interventi ricadenti in zone soggette al regime di miniere e cave	P.T.C.P. – livello locale – assetto insediativo Art. 86-87-88-89 N.d.A.
Interventi ricadenti in zone soggette al regime di MANTENIMENTO finalizzato alla salvaguardia di corridoi paesistico-ambientali (IS MA CPA)	P.T.C.P. – livello locale – assetto insediativo Art. 49 ter N.d.A.
Livello normativo: regime di vincolo	
Interferenza con aree con presenza di beni culturali tutelati per legge	D. Lgs. n. 42/2004 e s.m. recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, Parte Seconda (Soprintendenza)

Criteri penalizzanti	Riferimenti della normativa di dettaglio
Criteri generali	
Distanza del sito da Sic o effetti indiretti sul Sic	Corridoi Ecologici per Specie di Ambienti Boschivi Corridoi Ecologici per Specie di Ambienti Aperti Attraversamento per Specie di Ambienti Acquatici Siti puntuali/areali di Fauna Minore Siti puntuali di presenza delle specie
Aree individuate ai sensi dell'articolo 17, comma 3, lettera m) della legge 18 maggio 1989, n. 183	aree individuate nei piani di bacino ai sensi dell'17 c.3 l.183/1989 Fascia C – pericolosità idraulica bassa: aree perifericali, esterne alle precedenti, inondabili al verificarsi dell'evento di piena con portata al colmo di piena corrispondente a periodo di ritorno T=500 anni, o aree storicamente inondate ove più ampie, laddove non si siano verificate modifiche definitive del territorio tali da escludere il ripetersi dell'evento;
Aree collocate a distanza inferiore a 500 mt. rispetto a corpi idrici a vulnerabilità elevata ai sensi del Dm 181/2003	Aggiornamento pressioni sulle acque ai sensi dell'art.5 direttiva 2000/60/CE
Aree collocate a distanza inferiore a 200 mt. rispetto ad acquiferi porosi a vulnerabilità elevata ai sensi del D. Lgs.30/09	Aggiornamento pressioni sulle acque ai sensi dell'art.5 direttiva 2000/60/CE
Interferenza con zone di produzioni agricole di prodotti dop o da agricoltura biologica	
Utilizzo di viabilità pubblica non adeguata al transito di mezzi pesanti o necessità di attraversamento di aree densamente abitate	
Aree all'interno dei centri abitati , che non presentano una fascia di rispetto di almeno 500 m rispetto al perimetro dell'impianto	
Aree caratterizzate da superamento delle emissioni in atmosfera, inserite in zone soggette a programmi di risanamento	
Aree collocate entro una fascia di rispetto di 1	

Km rispetto a beni sottoposti a vincolo archeologico	
--	--

Criteri penalizzanti	Riferimenti della normativa di dettaglio
Criteri paesistico territoriali*	
Livello pianificazione territoriale	
Interventi ricadenti in Nuclei isolati in regime di MANTENIMENTO– NI MA	P.T.C.P. – livello locale – assetto insediativo Art. 40 N.d.A.
Interventi ricadenti in Nuclei isolati in regime di CONSOLIDAMENTO– NI CO	P.T.C.P. – livello locale – assetto insediativo Art. 41 N.d.A.
Interventi ricadenti in ambiti costituiti da nuclei isolati in regime di modificabilità di tipo A NI MO A	P.T.C.P. – livello locale – assetto insediativo Art. 42 N.d.A.
Interventi ricadenti in Insediamenti diffusi in regime di MANTENIMENTO– ID MA	P.T.C.P. – livello locale – assetto insediativo Art. 44 N.d.A.
Interventi ricadenti in Insediamenti diffusi in regime di CONSOLIDAMENTO– ID CO	P.T.C.P. – livello locale – assetto insediativo Art. 45 N.d.A.
Interventi ricadenti in ambiti costituiti da Insediamenti diffusi in regime di modificabilità di tipo ID MO A	P.T.C.P. – livello locale – assetto insediativo Art. 46 N.d.A.
Interventi ricadenti in Tessuto Urbano TU (riferito alle più generali problematiche di ordine urbanistico)	P.T.C.P. – livello locale – assetto insediativo art. 38 N.d.A.
Interventi ricadenti in insediamenti diffusi in regime di trasformabilità verso Tessuto Urbano ID TR TU	P.T.C.P. – livello locale – assetto insediativo Art. 47 N.d.A.
Interventi ricadenti in Insediamenti sparsi in regime di MANTENIMENTO– IS MA	P.T.C.P. – livello locale – assetto insediativo Art. 49 N.d.A.
Interventi ricadenti in Aree non insediate in regime di MODIFICABILITA' DI TIPO B	P.T.C.P. – livello locale – assetto insediativo Art. 53 N.d.A.
Interventi che interessano il complesso viario di paesistico regionale della via Aurelia	P.T.C.P. – livello locale – assetto insediativo Art. 79 bis N.d.A.
Interventi ricadenti in Insediamenti sparsi in regime di MANTENIMENTO finalizzato a non incrementare la consistenza insediativa– IS MA Saturo	P.T.C.P. – livello locale – assetto insediativo Art. 49 bis N.d.A.
Livello normativo: regime di vincolo	
Interferenza con aree individuate come beni	D. Lgs. n.42/2004 e s.m. recante “Codice dei

paesaggistici (beni ai quali sia riconosciuto “notevole interesse pubblico” od aree tutelate per legge)	beni culturali e del paesaggio...”, Parte Terza, artt. 134, 136, 142
---	--

Criteri preferenziali	Riferimenti della normativa di dettaglio
Criteri generali	
Aree a destinazione industriale (aree artigianali e industriali esistenti o previste dalla pianificazione comunale) o a servizi tecnici o contigue alle stesse e a destinazione agricola per gli impianti di compostaggio;	
Baricentricità del sito rispetto al bacino di produzione e al sistema di impianti per la gestione dei rifiuti;	
Dotazione di infrastrutture viarie adeguate in relazione all'incidenza del traffico indotto dalla realizzazione dell'impianto	
Possibilità di operatività in sinergia con preesistenti impianti di gestione rifiuti ;	
Localizzazione in aree bonificate o messe in sicurezza con procedimento concluso e certificato dall'Autorità competente;	
Possibilità di trasporto intermodale dei rifiuti raccolti in zone diverse del bacino di riferimento dell'impianto;	
Preesistenza di reti di monitoraggio per il controllo ambientale;	
Viabilità d'accesso esistente o facilmente realizzabile	
Criteri paesistico territoriali*	
Livello pianificazione territoriale	
Interventi ricadenti in ambiti costituiti da Insediamenti sparsi in regime di modificabilità di tipo IS MO B	P.T.C.P. – livello locale – assetto insediativo Art. 50 N.d.A.
Interventi ricadenti in regime normativo di trasformabilità (TR) di insediamenti sparsi ed aree non insediate	P.T.C.P. – livello locale – assetto insediativo Art. 54 N.d.A.

Interventi ricadenti in ambiti già classificati come attrezzature ed impianti AI	P.T.C.P. – livello locale – assetto insediativo Art. 54 bis -55-56 N.d.A.
Interventi ricadenti in ambiti soggetti al regime della TRASFORMAZIONE	P.T.C.P. – livello locale – assetto insediativo Art. 61 N.d.A.

* Nelle more dell'adozione del Piano Territoriale Regionale, previsto ai sensi della L.R. 36/97 e s.m., i criteri sono riferiti alla disciplina del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico (P.T.C.P.) e relativi aggiornamenti”.

Per la realizzazione di impianti di trattamento tramite digestione anaerobica si considerano applicabili i criteri sopra indicati con l'integrazione dei seguenti criteri preferenziali specifici, in considerazione delle possibili sinergie di processo

Criteri preferenziali specifici per impianti di digestione anaerobica
Prossimità ad impianti di discarica esistenti
Prossimità ad impianti di depurazione acque reflue

Per la realizzazione di isole ecologiche si considerano applicabili i criteri sopra indicati con l'integrazione dei seguenti criteri preferenziali specifici.

Criteri preferenziali specifici per isole ecologiche
Aree servite dalla rete viaria di scorrimento urbano per facilitare l'accesso agli utenti
Aree con viabilità adeguata per consentire l'accesso sia alle autovetture o piccoli mezzi degli utenti, sia ai mezzi pesanti per il conferimento agli impianti di recupero e/o smaltimento

Criteria per la realizzazione di discariche/depositi temporanei rifiuti

Si intende qualora non ricompresi in impianti di smaltimento/recupero.

REALIZZAZIONE IMPIANTI DI TIPO C e D	
Criteria escludenti	Riferimenti della normativa di dettaglio*
Criteria generali	

<p>Aree individuate ai sensi dell'articolo 17, comma 3, lettera m) della legge 18 maggio 1989, n. 183</p>	<p>Le aree individuate nei piani di bacino ai sensi dell'17 c.3 l.183/1989 possono essere ricondotte alle aree di pericolosità elevata e molto elevata perimetrate nei piani di bacino ed in particolare:</p> <p>per quanto riguarda l'assetto geologico:</p> <p>Aree a pericolosità elevata e molto elevata per frana: Pg4 e Pg3a (piani di bacino di competenza regionale); Pg4 e Pg3 (piani di bacino del F.Magra); Fa e Fq (piani di bacino del F.Po).</p> <p>per quanto riguarda la pericolosità idrogeologica:</p> <p><u>Fascia A</u> – pericolosità idraulica molto elevata - aree perifluviali inondabili al verificarsi dell'evento di piena con portata al colmo di piena corrispondente a periodo di ritorno T=50 anni;</p> <p><u>Fascia B</u> – pericolosità idraulica media - aree perifluviali, esterne alle precedenti, inondabili al verificarsi dell'evento di piena con portata al colmo di piena corrispondente a periodo di ritorno T=200 anni;</p> <p><u>Fascia B*</u> - aree storicamente inondate, per le quali non siano avvenute modifiche definitive del territorio tali da escludere il ripetersi dell'evento, ovvero aree individuate come a rischio di inondazione sulla base di considerazioni geomorfologiche o di altra evidenze di criticità, in corrispondenza delle quali non siano state effettuate nell'ambito del Piano le adeguate verifiche idrauliche finalizzate all'individuazione delle fasce di inondabilità.</p>
<p>Necessità di interventi di re inalveazioni o deviazioni per corsi d'acqua afferenti ad un bacino di superficie superiore a 1 Km²</p>	<p>Art.115 D. Lgs.152/2006 Regolamento Regionale n. 3/2011</p>

(calcolato come area sottesa presso la sezione di deviazione)	
Aree collocate nelle zone di rispetto da punti di approvvigionamento idrico a scopo potabile ai sensi dell'articolo 94 c.1 del d.lgs.152/2006.	In assenza di individuazione diversa da parte della Regione, la zona di rispetto ha estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o derivazione
Aree individuate dagli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e aree naturali protette sottoposte a misure di salvaguardia ai sensi dell'articolo 6, comma 3 della legge 6 dicembre 1991, n. 394;	SIC, ZPS e aree protette Zone rilevanti per la salvaguardia dei siti di interesse comunitario Corridoi Ecologici per Specie di Ambienti Acquatici Siti areali/puntuali di Zone Umide Grotte importanti per le specie Sorgenti importanti per le specie
Aree ricadenti all'interno del perimetro di acquiferi porosi o carsici a vulnerabilità molto elevata ai sensi del D. Lgs.30/09	Aggiornamento pressioni sulle acque ai sensi dell'art.5 direttiva 2000/60/CE
Aree interessate da fenomeni quali faglie attive, aree a rischio sismico di 1° categoria così come classificate dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64, e provvedimenti attuativi, e aree interessate da attività vulcanica, ivi compresi i campi solfatarici,	
Aree in corrispondenza di doline, inghiottitoi o altre forme di carsismo superficiale	Cartografia regionale: perimetrazione delle aree carsiche di cui agli elaborati del PTCP (l.r. n.39/2009). Tali strati informativi sono in corso di aggiornamento e confluiranno nel Piano di Tutela della Acque.
Aree caratterizzate da processi geologici superficiali quali l'erosione accelerata, le frane, l'instabilità dei pendii, le migrazioni degli alvei fluviali ;	Cartografia dei piani di bacino delle rispettive Autorità vedi punto 1 della tabella eventualmente integrato con le aree di frana stabilizzata perimetrate nella cartografia della franosità dei piani di competenza regionale e nel quadro del dissesto del Po con sigla Fs, nel Bacino del F.Magra in classe Pg2.
Aree soggette ad attività idrotermale	
Aree collocate entro la fascia di rispetto di grandi infrastrutture stradali o autostradali, gasdotti, oleodotti, elettrodotti, cimiteri, ferrovie, aeroporti beni militari, se interferenti	
Aree all'interno dei centri abitati , che non	

presentano una fascia di rispetto di almeno 200 m rispetto al perimetro dell'impianto	
Aree inserite nel presente Piano regionale ai fini dei procedimenti di bonifica o messa in sicurezza.	

Criteri escludenti	Riferimenti della normativa di dettaglio*
Criteri paesistico territoriali*	
Livello pianificazione territoriale	
Interventi ricadenti in zone di CONSERVAZIONE e zona in regime di MANTENIMENTO qualora ricadenti in sistemi di aree di interesse naturalistico-ambientale	P.T.C.P. – livello locale – assetto insediativo Art. 83 N.d.A.
Interventi ricadenti in zone soggette al regime di miniere e cave (limitatamente alle discariche di rifiuti)	P.T.C.P. – livello locale – assetto insediativo Art. 86-87—88-89 N.d.A.
Livello normativo: regime di vincolo	
Interferenza con aree con presenza di beni culturali tutelati per legge	D. Lgs. n.42/2004 e s.m. recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio...”, Parte Seconda, (Soprintendenza)

Criteri penalizzanti	Riferimenti della normativa di dettaglio
Criteri generali	
Necessità di interventi di re inalveazioni o deviazioni per corsi d’acqua afferenti ad un bacino di superficie non superiore a 1 Km ² (calcolato come area sottesa presso la sezione di deviazione)	Art.115 D. Lgs.152/2006 Regolamento Regionale n.3/2011
Distanza del sito da Sic o effetti indiretti sul Sic	Corridoi Ecologici per Specie di Ambienti Boschivi Corridoi Ecologici per Specie di Ambienti Aperti Attraversamento per Specie di Ambienti Acquatici Siti puntuali/areali di Fauna Minore Siti puntuali di presenza delle specie
Aree individuate ai sensi dell'articolo 17, comma 3, lettera m) della legge 18 maggio 1989, n. 183	aree individuate nei piani di bacino ai sensi dell’17 c.3 l.183/1989 Fascia C – pericolosità idraulica bassa : aree perifluviali, esterne alle precedenti, inondabili al verificarsi dell’evento di piena con

	portata al colmo di piena corrispondente a periodo di ritorno T=500 anni, o aree storicamente inondate ove più ampie, laddove non si siano verificate modifiche definitive del territorio tali da escludere il ripetersi dell'evento;
Aree collocate a distanza inferiore a 500 mt. rispetto a corpi idrici a vulnerabilità elevata ai sensi del Dm 181/2003	Aggiornamento pressioni sulle acque ai sensi dell'art.5 direttiva 2000/60/CE
Aree collocate a distanza inferiore a 200 mt. rispetto ad acquiferi porosi a vulnerabilità elevata ai sensi del D. Lgs.30/09	Aggiornamento pressioni sulle acque ai sensi dell'art.5 direttiva 2000/60/CE

Criteri penalizzanti	Riferimenti della normativa di dettaglio
Criteri generali	
Interferenza con zone di produzioni agricole di prodotti dop o da agricoltura biologica	
Utilizzo di viabilità pubblica non adeguata al transito di mezzi pesanti o necessità di attraversamento di aree densamente abitate	
Aree all'interno dei centri abitati , che non presentano una fascia di rispetto di almeno 500 m rispetto al perimetro dell'impianto	
Aree caratterizzate da superamento delle emissioni in atmosfera, inserite in zone soggette a programmi di risanamento	
Aree collocate entro una fascia di rispetto di 1 Km rispetto a beni sottoposti a vincolo archeologico	
Criteri paesistico territoriali*	
Livello pianificazione territoriale	
Interventi ricadenti in zone con valore d'Immagine – IU - tali da eccedere le compatibilità potenziali individuate in uno S.O.I.	P.T.C.P. – livello locale – assetto insediativo Art. 84 N.d.A.
Interventi ricadenti in zone soggette al regime di MANTENIMENTO finalizzato alla salvaguardia di corridoi paesistico-ambientali (IS MA CPA)	P.T.C.P. – livello locale – assetto insediativo Art. 49 ter N.d.A.
Interventi ricadenti in Tessuto Urbano TU (riferito alle più generali problematiche di ordine urbanistico)	P.T.C.P. – livello locale – assetto insediativo art. 38 N.d.A.
Livello normativo: regime di vincolo	
Interferenza con aree individuate come beni paesaggistici (beni ai quali sia riconosciuto “notevole interesse pubblico” od aree tutelate per legge)	D. Lgs. n.42/2004 e s.m. recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio...”, Parte Terza, artt. 134, 136, 142

Criteri preferenziali	Riferimenti della normativa di dettaglio
Criteri generali	
Aree a destinazione industriale (aree artigianali)	

e industriali esistenti o previste dalla pianificazione comunale) o a servizi tecnici o contigue alle stesse e a destinazione agricola per gli impianti di compostaggio;	
Baricentricità del sito rispetto al bacino di produzione e al sistema di impianti per la gestione dei rifiuti;	
Dotazione di infrastrutture viarie adeguate in relazione all'incidenza del traffico indotto dalla realizzazione dell'impianto	

Criteri preferenziali	Riferimenti della normativa di dettaglio
Criteri generali	
Possibilità di operatività in sinergia con preesistenti impianti di gestione rifiuti;	
Localizzazione in aree bonificate o messe in sicurezza con procedimento concluso e certificato dall'Autorità competente;	
Possibilità di trasporto intermodale dei rifiuti raccolti in zone diverse del bacino di riferimento dell'impianto;	
Preesistenza di reti di monitoraggio per il controllo ambientale;	
Viabilità d'accesso esistente o facilmente realizzabile	
Fattibilità dell'impianto senza il ricorso ad interventi di re inalveazioni o deviazioni per corsi d'acqua afferenti ad un bacino di superficie non superiore a 1 Km ² (calcolato come area sottesa presso la sezione di deviazione) ammessi ai sensi dell'art.7 c. 2 lett. a) e b) del reg. n.3/2011	Art.115 D. Lgs.152/2006 Regolamento Regionale n. 3/2011

Criteri paesistico territoriali*	
Livello pianificazione territoriale	
Interventi ricadenti in regime normativo di trasformabilità di insediamenti sparsi ed aree non insediate (TR)	P.T.C.P. – livello locale – assetto insediativo Art. 54 N.d.A.
Interventi ricadenti in ambiti classificati come attrezzature ed impianti AI	P.T.C.P. – livello locale – assetto insediativo Art. 54 bis -55-56 N.d.A.
Interventi ricadenti in tutti i regimi normativi non ricompresi tra i Criteri escludenti e penalizzanti, qualora improntati a obiettivi propri del Mantenimento, in presenza di una adeguata viabilità di accesso	P.T.C.P. – Indirizzo generale di mantenimento Art. 10 N.d.A. P.T.C.P. – Indirizzi particolari Art. 13 N.d.A.

* Nelle more dell'adozione del Piano Territoriale Regionale, previsto ai sensi della L.R. 36/97 e s.m., i criteri sono riferiti alla disciplina del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico (P.T.C.P.) e relativi aggiornamenti”.

Oltre ai criteri generali, vanno considerati, per quanto riguarda gli impianti di discarica di rifiuti inerti, rifiuti non pericolosi e rifiuti pericolosi, ove non già ricompresi:

- i criteri indicati all'Allegato 1 del D. Lgs.36/2003 "Attuazione della Direttiva 1999/31/Ce – Discariche di rifiuti

Priorità di intervento

Il sistema di impianti ed interventi oggetto del presente Piano rappresenta un obiettivo tendenziale, il cui raggiungimento risulta connesso a fattori che fanno capo a responsabilità ed attività operative allocate presso diversi soggetti.

Il fattore temporale costituisce un elemento di indubbia rilevanza, tenuto conto della necessità di una riconversione pressoché totale degli attuali sistemi di gestione del rifiuto, che comporta oggettivamente un periodo di transizione necessario a pervenire agli obiettivi indicati.

Risulta pertanto opportuno indirizzare gli interventi e le azioni da realizzare nel primo periodo di applicazione del Piano, individuato negli anni 2014-2016, verso soluzioni necessarie ad agevolare tale processo, operando secondo un criterio di priorità dettato dalla attuale situazione.

In questa ottica risulta necessario:

Priorità 1

Garantire il fabbisogno di smaltimento dei rifiuti urbani evitando il ricorso a soluzioni di emergenza, orientando la gestione dei rifiuti urbani al rispetto degli obiettivi fissati a livello nazionale in merito alla riduzione dei rifiuti biodegradabile conferito in discarica ed alla necessità di pretrattamento propedeutico al conferimento in discarica;

Priorità 2

Avviare la realizzazione degli impianti per il trattamento della frazione organica, rispondenti ai criteri definiti nel presente Piano, che costituiscono risorsa essenziale per l'avvio, a livello territoriale, di sistemi di raccolta selettiva di tale frazione economicamente ed ambientalmente sostenibili;

Priorità 3

Avviare il processo di riconversione dei sistemi di smaltimento verso soluzioni che consentano, tramite la selezione delle frazioni componenti il rifiuto indifferenziato, una preparazione per successivi cicli di recupero di materia o di energia

In merito alla necessità di garantire un conferimento in discarica di un rifiuto stabilizzato, va considerato come l'obiettivo possa considerarsi una risultante del più ampio processo di adeguamento del sistema gestionale che prevede raccolta separata e trattamento della frazione organica. Occorre tuttavia ricordare che, nell'ambito del quadro di indicazioni fornite a livello nazionale, da ultimo precisate con la Circolare del 6.8.2013 in merito ai pretrattamenti, sono definiti parametri tecnici di riferimento per considerare compiuto il processo di stabilizzazione del rifiuto e, di conseguenza, individuate le metodiche di pretrattamento funzionali a raggiungere tale obiettivo. In questa ottica si è provveduto ad un aggiornamento delle Linee guida emanate dalla Regione con D.G.R. n. 1361 del 16.11.2007 con le Deliberazioni n.1293 del 21.10.2014, e n. 1615 del 22.12.2014 dettagliatamente descritte nel seguente Programma di emergenza, che definiscono le condizioni alle quali è subordinata la prosecuzione dell'esercizio delle discariche esistenti.

La realizzazione di impianti di digestione anaerobica destinati al trattamento della frazione organica finalizzato al recupero energetico del biogas prodotto ed alla produzione di compost da utilizzare in attività agro culturali comporta significativi costi di investimento, la cui analisi dettagliata richiede elementi attinenti il livello progettuale in questa sede non disponibili.

Sotto il profilo della qualificazione giuridica l'attività di questi impianti, può essere considerata collocabile nel regime "di mercato" che riguarda la gestione delle frazioni di rifiuto raccolte in modo differenziato. Occorre puntualizzare che, in ogni caso, il rapporto fra gli Enti locali produttori e conferitori e gestore dell'impianto di trattamento deve essere definito in esito a procedure di evidenza pubblica rivolte ad individuare la soluzione preferibile fra quelle a disposizione, tenuto conto principalmente degli aspetti ambientali (trasporto, stoccaggio) e di quelli economici (tariffa di conferimento).

In questo senso occorre sottolineare la disposizione contenuta nella L. 24/03/2012, n. 27, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza" che, all'articolo 25 c.4 introduce il così detto regime della "regolazione" stabilendo che *"Nel caso in cui gli impianti siano di titolarità di soggetti diversi dagli enti locali di riferimento, all'affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani devono essere garantiti l'accesso agli impianti a tariffe regolate e predeterminate e la disponibilità delle potenzialità e capacità necessarie a soddisfare le esigenze di conferimento indicate nel piano d'ambito"*.

Qualora i fabbisogni di trattamento delle frazioni di rifiuto raccolte separatamente previsti nel presente Piano si prestassero ad essere soddisfatti da impianti di titolarità privata, la definizione degli aspetti tariffari e le condizioni di vincolo circa le relative capacità dovranno essere valutati in sede di rilascio dei provvedimenti autorizzativi alla gestione.

Occorre comunque considerare anche l'opzione che la realizzazione di tali infrastrutture avvenga a cura di Enti o Soggetti pubblici, con le procedure previste dalla normativa nazionale in materia di lavori pubblici, ed in tal caso la sostenibilità dell'investimento necessario possa trovare giustificazione nelle necessità di gestione del bacino territoriale di riferimento.

Data la particolare situazione di carenza del territorio regionale in merito al fabbisogno di trattamento del rifiuto organico, non può essere a priori esclusa la possibilità che alcune iniziative in questo campo vengano realizzate nei termini che la normativa nazionale di settore individua per gli impianti d'ambito; in tal caso assume rilievo determinante, al fine della fattibilità degli interventi, la possibilità di accedere a strumenti di programmazione nazionali o comunitari (POR FESR e FSC).

Considerati i tempi necessari per le procedure decisionali e per la conseguente realizzazione degli impianti di trattamento della frazione organica, assumono

particolare rilievo gli strumenti che possano comunque rappresentare un incentivo per lo sviluppo di sistemi di raccolta differenziata di tale frazione, anche nelle more di tale processo. L'aumento della capacità di intercettazione della frazione organica costituisce, infatti, condizione essenziale per l'incremento previsto dei livelli di raccolta, che è stato posto a base dell'Obiettivo n.2 del presente Piano.

Nell'immediato sono ipotizzabili azioni di supporto a favore dei Comuni che intendano avviare sistemi di raccolta dedicata della frazione organica domestica, la cui destinazione prevista è presso impianti di trattamento/compostaggio situati fuori regione. Una prima applicazione in tal senso è contenuta nella D.G.R. n. 1375 del 8/11/2013 che prevede la possibilità, per i Comuni destinatari dei premi o incentivi in funzione dei risultati di raccolta differenziata conseguiti di destinare l'importo ottenuto alla copertura dei costi per il trasporto della frazione organica presso impianti collocati fuori regione, qualora tale componente del servizio non sia già parte del contratto stipulato. In funzione del risultato ottenuto con questa misura introdotta a titolo sperimentale nel 2013, si potrà valutare un suo consolidamento per la fase transitoria.

Sono da considerare, invece, sotto il profilo dell'eccezionalità legata a strette contingenze, quei sistemi di raccolta separata della frazione organica che hanno come destinazione il trattamento a fini di stabilizzazione presso impianti di smaltimento. La potenziale commistione gestionale fra operazioni di smaltimento ed attività di recupero, e l'effetto negativo circa le finalità della raccolta separata che può essere percepito da parte dei cittadini interessati, rendono non percorribile questa ipotesi quale soluzione di transizione.

La Liguria come più volte si è ripetuto nel corso della presente trattazione, fa riferimento in modo rilevante al sistema di smaltimento basato sulle discariche esistenti. L'indirizzo individuato, in conformità con le indicazioni di provenienza comunitaria, è quello di ridurre progressivamente questa dipendenza e limitare quanto possibile il numero di discariche operative sul territorio. Si può pertanto stimare che, nel prossimo triennio, rimangano in funzione le principali discariche di riferimento per i territori provinciali, mentre sia destinato a proseguire il processo che ha portato alla progressiva chiusura delle discariche nate in funzione principalmente o esclusivamente comunale o di vallata.

Al fine di introdurre un chiaro elemento identificativo delle scelte individuate per la gestione della frazione residuale dei rifiuti al netto delle frazioni differenziate avviate a riciclaggio e recupero, occorre pertanto precisare che gli impianti di trattamento meccanico-biologico pianificati, devono avere quale finalità esclusiva la formazione di componenti del rifiuto valorizzabili sotto il profilo del recupero di materia (fos, selezione spinta) o energetico (frazione secca, css). In termini residuali, e con esclusivo riferimento agli scarti non recuperabili del processo di trattamento va considerato il fabbisogno di impianti di discarica in funzione di servizio rispetto all'impianto di trattamento.

Sono da considerare in altra categoria i sistemi di separazione e trattamento delle frazioni organiche funzionalmente collegati ad impianti di discarica esistenti, la cui finalità non può prescindere dalla vita residua della discarica stessa che, pur nell'ottica di un miglioramento complessivo delle prestazioni gestionali e di mitigazione dell'impatto ambientale, rimarrebbe pur sempre il recapito finale esclusivo della percentuale più significativa del rifiuto.

Anche per gli impianti di trattamento del rifiuto indifferenziato, i quali rientrano senza dubbio nel regime “pubblico” delle fasi gestionali, va sottolineata, al fine della fattibilità degli interventi, la possibilità di accedere a strumenti di programmazione nazionale o comunitari.

Indirizzi relativi agli impianti esistenti

Occorre premettere che tutto il sistema degli impianti di smaltimento liguri è sottoposto ad un processo di adeguamento ai disposti della normativa comunitaria (Direttiva 1999/31) e nazionale (D.Lgs.36/2003) come interpretati dalla Circolare Ministeriale dell’agosto 2013 che impone, oltre alla preventiva selezione delle frazioni recuperabili, un processo di separazione fra la frazione secca e quella umida del rifiuto, ai fini del successivo conferimento in discarica. I termini e le modalità per lo sviluppo di tale processo di adeguamento sono riassunti nel successivo Programma di emergenza che dettaglia anche la tempistica di riferimento dei singoli interventi.

L’obiettivo principale di tale processo è di garantire la complessiva tenuta del sistema gestionale in regime di ordinarietà, per il periodo necessario alla realizzazione degli interventi pianificati.

Anche gli eventuali ampliamenti delle volumetrie autorizzate presso gli impianti di discarica esistenti, ovvero la realizzazione di nuovi impianti di discarica, devono essere funzionali a tali obiettivi e pertanto dovranno essere considerati unicamente nelle seguenti ipotesi :

- Interventi connessi al fabbisogno di smaltimento necessario per il periodo previsto per la realizzazione degli impianti di trattamento pianificati;
- Interventi realizzati in funzione di servizio rispetto a impianti terminali di trattamento del rifiuto già esistenti o pianificati.

In entrambi i casi la potenzialità del nuovo impianto deve essere definita in termini congruenti con il periodo transitorio ovvero con la funzione di servizio.

Non è prevista la realizzazione di nuovi impianti di discarica per rifiuti urbani al di fuori delle due ipotesi citate sopra, quale interventi a regime.

Non sono ammissibili ampliamenti degli impianti di discarica attualmente in esercizio che non risultino necessari al superamento dell’attuale assetto impiantistico.

Gli eventuali interventi rientranti fra le ipotesi di ammissibilità sopra citate dovranno, in ogni caso :

- prevedere che sulla volumetria totale, nel caso di nuovi impianti, o sulle volumetria oggetto dell’ampliamento, sia riservata una percentuale minima dell’80% al fabbisogno di smaltimento di rifiuti urbani del bacino di riferimento;
- prevedere sistemi di pretrattamento del rifiuto conferito realizzati in conformità alle indicazioni contenute nella Circolare Ministero Ambiente

del 6 agosto 2013, che prevedono la selezione seguita da digestione anaerobica o il trattamento meccanico biologico, fatte salve le deroghe previste dall'art.7 del d.lgs.36/2003, concesse caso per caso sulla base delle linee guida decise dal Tavolo interregionale tematico;

- prevedere la indicazione di parametri tecnici al fine di determinare in modo certo ed inequivocabile il volume massimo di conferimento assentibile.

È possibile declinare gli obiettivi citati su una scala temporale triennale, con la finalità di individuare gli **interventi e le attività necessarie in termini più immediati**:

- Progressiva crescita dei risultati di raccolta differenziata con l'obiettivo di raggiungere al 2016 la percentuale di recupero del 50%, che richiede necessariamente una incrementata capacità di intercettazione (sistemi di raccolta domiciliare) e trattamento della frazione organica;
- Realizzazione anche tramite fasi progressive degli impianti di trattamento del residuo indifferenziato e trattamento frazione organica;
- Adeguamento delle volumetrie degli impianti di smaltimento, per il periodo strettamente necessario alla realizzazione dei sistemi di trattamento;
- Progettazione e realizzazione della discarica di servizio dell'impianto CDR a La Spezia.

La seguente tabella sintetizza il quadro delle soluzioni transitorie e degli interventi in itinere. L'utilizzo transitorio degli impianti di discarica è comunque subordinato all'adeguamento ai sensi delle Dgr n. 1293 e 1615 del 2014

Per quanto riguarda il nuovo lotto di discarica pianificato in provincia di Imperia (c.d. lotto 6), alla luce degli sviluppi che hanno condotto alla sospensione delle procedure volte alla realizzazione, occorre considerare quanto indicato all'interno del Programma di emergenza allegato al presente documento.

	Impianti in esercizio	Soluzione transitoria	Impianti in fase di progettazione/realizzazione
IMPERIA	Discarica Collette Ozotto (Taggia)	Realizzazione nuovo lotto pubblico discarica Collette Ozotto per il periodo necessario a realizzare l'impianto pianificato (2015-2017) (cd lotto 6) .	Impianto di Digestione anaerobica e Compostaggio + Discarica servizio. Capacità ca 110.000 t/anno da realizzare a Colli (Taggia), oggetto di project financing. Gara da avviare.
SAVONA	Discariche Ramognina Vado Ligure	Ampliamento Boscaccio già autorizzato per vol 1,3 M.ni mc. al netto del capping (copertura) finale.	Impianti trattamento aerobico funzionali alle discariche di Boscaccio e Ramognina approvati da parte della Provincia Progetto già valutato in sede Via, per impianto compostaggio tramite digestione anaerobica, da realizzare a Cairo M. su iniziativa privata Ferrania Ecologia con potenzialità pari a 30.000 t/anno di rifiuti organici nella sezione di digestione anaerobica, oltre ai fanghi di supero dell'impianto di trattamento acque del sito, e 15.000 t/anno di rifiuti compostabili nella sezione aerobica
GENOVA	Discariche Scarpino Rio Marsiglia	Ampliamento Scarpino in attuazione Dgr n.947 del 25.7.2014 "Conclusioni della Conferenza preliminare ai sensi dell'art.14 bis della L.241/1990 in merito all'esercizio della discarica di Scarpino", fino alla realizzazione	E' in fase di progettazione un intervento articolato in diverse fasi al servizio del territorio provinciale genovese, che deve trovare attuazione prioritariamente per quanto riguarda un impianto di trattamento di digestione anaerobica della frazione organica derivante da raccolta differenziata finalizzato al recupero del biogas ed al compostaggio del prodotto digestato, Per il rifiuto residuale a valle delle raccolte differenziate la progettazione viene orientata ad un trattamento finalizzato ad ottenere una

	Impianti in esercizio	Soluzione transitoria	Impianti in fase di progettazione/realizzazione
		impianto pianificato Ampliamento Rio di Marsiglia di volumetria pari a 30.000 mc già autorizzato	frazione secca ad alto potere calorifico Impianto trattamento aerobico funzionale alla discarica di Rio Marsiglia valutato in Conferenza provinciale.
LA SPEZIA	Impianti Cdr Vezzano Impianto Compostaggio Boscalino (Arcola)	Impianti esistenti + Accordo con Toscana fino al marzo 2015 (50.000 ton da esportare in totale)	Realizzazione discarica di servizio all'impianto di CDR Gli impianti esistenti di Vezzano Ligure ed Arcola devono essere sottoposti ad un processo di ri progettazione al fine di una riconversione in linea con le previsioni di Piano

Tabella 82 - Quadro riassuntivo delle soluzioni transitorie ed interventi in itinere

Disposizioni per l'attuazione del PGR

Premessa

La Proposta di Piano regionale di gestione dei rifiuti e delle bonifiche adottata con Deliberazione della Giunta regionale n.1801 del 27 dicembre 2013 ha ricevuto, nella fase di consultazione del processo di Valutazione Ambientale Strategica, numerose osservazioni che hanno contribuito ad arricchirne i contenuti e, per taluni aspetti, anche ad orientarne gli indirizzi e le indicazioni in senso più attinente all'evoluzione del contesto settoriale.

La definizione di una sezione propriamente dispositiva è stata volutamente prevista in esito all'iter di formazione del Piano, la cui evoluzione si rispecchia nei contenuti della Dichiarazione di sintesi, in modo da rappresentare il risultato di un processo inclusivo di tutte le istanze connesse, da quelle avanzate da parte dalle Autorità competenti in materia ambientale, agli Enti direttamente coinvolti nella fase attuativa fino alle numerose osservazioni pervenute da parte di portatori di interesse.

D'altro canto, il perfezionarsi, parallelamente alla formazione del Piano, della disciplina legislativa regionale relativa all'assetto di governo del ciclo dei rifiuti, oggi contenuta nella Legge Regionale n. 1 del 2014, consente oggi di completare le

disposizioni pianificatorie con riferimento a ruoli e competenze puntualmente identificati e con un processo di costituzione degli organismi di governo previsti dalla legge regionale.

Soggetti attuatori

I soggetti che saranno deputati alla attuazione delle previsioni del Piano regionale in base all'assetto delineato dalla nuova normativa regionale sono :

L'Autorità d'Ambito, per il governo del ciclo dei rifiuti, che opera attraverso un Comitato d'Ambito costituito, con provvedimento della Giunta Regionale, da:

- **il Presidente della Giunta regionale o un suo delegato;**
- **gli Assessori regionali competenti;**
- **il Sindaco della Città Metropolitana o suo delegato;**
- **i Presidenti delle Province o loro delegati**

La Città metropolitana e le Province, le quali possono individuare al loro interno zone omogenee ai sensi dell'articolo 1 c.11 e c.57 della L.56/2014, designando un Comune capofila.

All'Autorità d'Ambito, competono le seguenti funzioni, cui provvede mediante il Comitato:

- **approva il Piano d'Ambito, che recepisce e coordina le scelte del Piano Metropolitan e dei Piani d'Area, i quali, in attuazione della pianificazione regionale di cui all'articolo 199 del d. lgs. n. 152 del 2006, rappresentano gli strumenti per il governo delle attività connesse allo svolgimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, e comprendono il programma degli interventi, il modello gestionale ed organizzativo ed il piano economico finanziario; a tali fini definisce, in base alle previsioni del Piano regionale di gestione dei rifiuti, le integrazioni funzionali fra le quattro aree, motivate da esigenze tecniche e di efficienza dei servizi;**
- **definisce l'articolazione degli standard di costo intesi come servizi minimi da garantire al territorio omogeneo sulla base dei criteri definiti dal regolamento di cui all'articolo 238, comma 3, del d.lgs.152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;**
- **individua i livelli qualitativi dei servizi e le relative modalità di monitoraggio, indicando i soggetti responsabili delle funzioni operative di controllo;**
- **individua gli enti pubblici incaricati della gestione delle procedure per la realizzazione e l'affidamento della gestione degli impianti terminali di recupero o smaltimento di livello regionale o al servizio di più aree, in base alle previsioni del Piano regionale di gestione dei rifiuti, del Piano Metropolitan e dei Piani d'area, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di concorrenza; qualora l'impianto terminale sia localizzato nel territorio della Città Metropolitana, la stessa, d'intesa con il**

Comune interessato, può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione delle procedure selettive;

- **adotta ogni altro provvedimento, necessario alla gestione dei servizi, in conformità ai principi sanciti nella vigente normativa comunitaria e nazionale.**

La Città metropolitana e le Province provvedono alle funzioni connesse all'organizzazione ed affidamento dei servizi secondo le previsioni dei rispettivi Piani, in forma diretta, ovvero delegando tali funzioni a Comuni facenti parte di una zona omogenea.

La Città metropolitana e le Province esercitano, in particolare, le seguenti funzioni, in attuazione degli indirizzi fissati dall'Autorità regionale:

- **analisi del fabbisogno di servizio per il bacino territoriale di riferimento, in relazione alla quantità e qualità di rifiuti da raccogliere e avviare a recupero o smaltimento e, in generale, del livello qualitativo globale dei servizi da garantire agli utenti;**
- **determinazione, sulla base dei criteri dell'Autorità regionale, del costo unitario per unità di peso per ciò che attiene la gestione del ciclo dei rifiuti e del valore del servizio di spazzamento, che vengono comunicati alle amministrazioni comunali ai fini della copertura finanziaria da effettuarsi con le tariffe all'utenza;**
- **indicazione dei valori economici unitari di ulteriori servizi che la gestione d'area garantisce alle amministrazioni comunali come implementazione dei servizi e standard minimi;**
- **definizione del modello organizzativo connesso alla erogazione dei servizi;**
- **assunzione delle decisioni relative alle modalità di affidamento dei servizi, coerente con la definizione del modello organizzativo ;**
- **controllo operativo, tecnico e gestionale sull'erogazione dei servizi.**

Nell'esercizio delle funzioni citate devono essere salvaguardati gli obiettivi raggiunti attraverso gestioni virtuose che consentono il raggiungimento di risultati di raccolta differenziata previsti dalla normativa nazionale o superiori rispetto a quelle della media delle percentuali dei comuni facenti parte dell'area.”

Nella fase transitoria, fino alla definizione degli strumenti di pianificazione previsti, la Città Metropolitana e le Province provvedono ad assicurare la continuità della gestione della fornitura dei servizi in essere, tramite subentro nei rapporti contrattuali stipulati dai Comuni ovvero, in caso di scadenza, disponendo nuovi affidamenti, nel rispetto della vigente normativa comunitaria e statale.

La norma prevede che le procedure connesse alla realizzazione di interventi per la gestione dei rifiuti urbani vengono portate a conclusione dagli enti che le hanno avviate.

Sono fatte salve le procedure di gara avviate da singoli Comuni o da Unioni di Comuni alla data di entrata in vigore della presente legge.

In ogni caso i nuovi affidamenti devono prevedere idonee clausole per la successiva transizione ad una gestione unitaria per l'area di appartenenza.

Strumenti attuativi

L'articolazione su due livelli del modello di governo del ciclo dei rifiuti trova riscontro nei principali strumenti attuativi ai quali è demandata la declinazione operativa degli indirizzi del Piano regionale.

Il Piano Metropolitanoprovede alla strutturazione ed organizzazione dei servizi relativi alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti, alla raccolta differenziata ed all'utilizzo delle infrastrutture al servizio della raccolta differenziata, definendo i bacini di affidamento, nonché alla gestione dei rifiuti residuali indifferenziati ed al loro smaltimento.

Analogamente, i Piani d'Area provinciale organizzano i servizi relativi alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti, alla raccolta differenziata ed all'utilizzo delle infrastrutture al servizio della raccolta differenziata, definendo i bacini di affidamento, nonché alla gestione dei rifiuti residuali indifferenziati ed al loro smaltimento.

Il Piano d'Ambito avrà dimensione regionale e costituirà la sede per la specificazione delle scelte strategiche contenute nel Piano regionale e per il coordinamento del Piano Metropolitanoe dei Piani d'Area, prevedendo le integrazioni funzionali fra le quattro diverse aree, motivate da esigenze tecniche e di efficienza dei servizi

Occorre precisare come alla fase di progettazione dei singoli interventi siano demandate ulteriori scelte potenzialmente condizionanti tipologia e caratteristiche degli impianti - fra questi:

- la puntuale valutazione degli impatti ambientali;
- la valutazione degli impatti sulla salute della popolazione;
- le relative misure di compensazione/mitigazione previste dal Rapporto ambientale;
- le condizioni che vincolano la sostenibilità gestionale dell'impianto.

Si sottolinea come ai sensi della Direttiva Comunitaria 2001/42/CE, dell'art. 13 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm. ed ii. e della L.R. 32/2012 anche il Piano d'Ambito debba essere sottoposto a Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per cui la proposta di Piano d'Ambito dovrà essere accompagnata (dopo la fase di scoping) da Rapporto Ambientale, eventuale studio di incidenza, piano di monitoraggio e Sintesi non tecnica.

Disposizioni per i servizi territoriali

Tenuto conto dei rapporti contrattuali in corso con i soggetti affidatari dei servizi di raccolta, è opportuno prevedere una serie di adempimenti per i Comuni, al fine di rendere in tempi brevi effettive le indicazioni strategiche del Piano regionale.

Si forniscono di seguito gli indirizzi generali cui i Comuni dovranno attenersi in materia di organizzazione e svolgimento dei servizi territoriali.

I Comuni che rientrano nelle fasce di densità di produzione alta e media individuate nel Piano regionale (**oltre 300 Kg/Kmq e fra 50 e 300 Kg/Kmq**), devono provvedere a programmare ed avviare dal 2015 sistemi di intercettazione della frazione organica prodotta da nuclei domestici con modalità domiciliare ovvero, in caso di documentata difficoltà a garantire la capillarità della raccolta per motivi legati alla conformazione urbanistica del Comune, o per motivi tecnici ed economici, con modalità di prossimità, che preveda la collocazione di contenitori in ragione del fabbisogno valutato delle singole unità abitative ed ulteriori modalità di collegamento.

I Comuni che rientrano nella fascia di densità di produzione inferiore (<50 Kg/Kmq) devono programmare ed avviare dal 2015 soluzioni organizzative finalizzate ad un riciclaggio sui propri territori della frazione organica prodotta da nuclei domestici, sviluppando le attività di auto compostaggio domestico al livello più esteso, e prevedendo la realizzazione di impianti di compostaggio di comunità ovvero piccoli impianti di trattamento della frazione organica, in funzione delle caratteristiche della distribuzione demografica.

Eventuali disposizioni volte ad introdurre il divieto di conferimento di componenti organiche all'interno del residuo indifferenziato devono essere limitate a territori che, in base ad una analisi puntuale, risultino in grado di garantire l'autosufficienza del compostaggio dell'intero quantitativo di rifiuto organico prodotto.

Tutti i Comuni devono provvedere ad una verifica circa l'attivazione dei rapporti convenzionali con i Consorzi di filiera ed in particolare alla corretta impostazione dei rapporti contrattuali in essere con i soggetti affidatari per quanto riguarda la corresponsione dei corrispettivi erogati dai Consorzi a fronte dei quantitativi di materiali differenziati conferiti alle piattaforme di riferimento.

I Comuni dovranno, di conseguenza, provvedere a verificare in termini di economicità ed efficacia le soluzioni di conferimento al libero mercato che gli stessi Comuni o i soggetti affidatari del servizio abbiano intrapreso, e scegliere, di conseguenza, di confermare o modificare tali soluzioni.

I Comuni che hanno già operativi servizi di raccolta domiciliare devono valutare la conversione dei sistemi di prelievo fiscale verso la modalità della tariffazione puntuale, per una applicazione a decorrere dall'anno 2015.

Tutte le operazioni di riorganizzazione della raccolta dovranno essere adeguate per quanto riguarda i contenitori, agli elementi visuali e cromatici richiamati nel Piano regionale.

È opportuno che l'applicazione di sanzioni amministrative collegate a violazioni di obblighi previsti dai regolamenti comunali segua un criterio di proporzionalità in

relazione all'efficacia dei sistemi di raccolta differenziata messi a disposizione della popolazione.

La modifica apportata alla Legge regionale n. 1/2014 dispone, come sopra riportato, in merito agli affidamenti, che, nelle more della approvazione dei Piani d'area e del Piano d'Ambito, al fine di non ritardare la realizzazione di impianti essenziali per evitare l'insorgere di emergenze nella gestione dei servizi o di rilievi per il mancato rispetto della normativa europea, la Città Metropolitana e le Province provvedano ad assicurare la continuità della gestione della fornitura dei servizi in essere, tramite subentro nei rapporti contrattuali stipulati dai Comuni ovvero, in caso di scadenza, disponendo nuovi affidamenti, nel rispetto della vigente normativa comunitaria e statale.

Non si ritiene praticabile la gestione del servizio in economia, alla luce degli orientamenti giurisprudenziali in materia di servizi pubblici locali, consolidati dopo la sentenza della Corte Costituzionale n.199 del Luglio 2012, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 4 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni "Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa dall'Unione europea".

Assimilazione

In base alla legge 2 maggio 2014, n. 68 il Comune deve individuare le "aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione". A queste attività non sarà applicabile la Tari, il nuovo tributo previsto a fronte dell'erogazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Precisato che la scelta in merito al divieto di assimilazione non può prescindere da una analisi della specifica situazione delle attività produttive presenti nel territorio comunale, e quindi necessariamente fare riferimento al provvedimento regolamentare del singolo Comune, si forniscono di seguito gli indirizzi generali cui i Comuni dovranno attenersi.

Non possono essere assimilati ai rifiuti urbani:

- i rifiuti pericolosi, di qualsiasi specie o provenienza;
- i rifiuti che abbiano caratteristiche chimiche e fisiche non riscontrabili nei rifiuti urbani;
- i RAEE professionali;
- i rifiuti disciplinati da specifiche normative che ne prevedono modalità gestionali e destinazioni finali specifiche (Sottoprodotti di origine animale/Rifiuti sanitari/Pneumatici) - in tali casi eventuali sinergie con il ciclo gestionale dei rifiuti urbani potranno essere attivate unicamente nei limiti e con le modalità previste dalle normative di riferimento.

Per quanto riguarda gli **imballaggi secondari e terziari**, di cui all'articolo 221, c.4, del D. Lgs.152/2006, considerata l'assenza dei criteri nazionali inerenti la assimilazione e le frequenti oggettive difficoltà a garantire una gestione specifica per queste tipologie di imballaggi, si ritiene che allo stato attuale l'unico possibile criterio, fatta salva l'assimilabilità qualitativa ai rifiuti urbani, possa essere quello quantitativo. Pertanto il singolo Comune dovrà provvedere ad una analisi dei flussi di rifiuti di imballaggio secondari e terziari prodotti da attività presenti sul proprio territorio e determinare, in base alle caratteristiche ed alle potenzialità del servizio di raccolta ed avvio a riciclaggio, entro quali limiti quantitativi sia possibile la assimilazione.

Disposizioni per la redazione dei Piani attuativi del PGR

Il Piano d'Ambito, di cui all'articolo 15 c.2 della legge regionale n.1/2014, ed i Piani metropolitano e d'area provinciale rappresentano gli strumenti per la scelta definitiva delle soluzioni tecnologiche e localizzative, sulla base delle indicazioni strategiche del Piano regionale dei rifiuti.

A fronte della previsione di diversi scenari possibili, è pertanto necessario disporre di criteri in base ai quali valutare comparativamente le specifiche soluzioni tecnologiche e localizzative disponibili, che dovranno tenere conto anche degli impatti indiretti collegati alla localizzazione specifica. Di seguito si riporta una griglia per la applicazione dei criteri indicati.

Criteri per valutazione comparativa opzioni tecnologiche e localizzative			
Criteri ambientali	Indicatore	Range indicativo	Peso
Recupero di materia	Capacità intercettazione frazioni riciclabili rispetto a 100 % rifiuto in ingresso	15 - 50 %	1 - 5
Recupero energia	Resa energetica recuperabile dal processo di trattamento espressa in Kcal/Kg	3000-7000	1 - 4
Occupazione suolo	Superficie mq necessaria	1-30.000	3 - 1
Quantitativo scarti da avviare a smaltimento	% rispetto al rifiuto in ingresso	0 -50%	5 - 1
Impatti indiretti derivanti da logistica	n. conferimenti *km /giorno (ipotizzando viaggi di vettori da 10/15 t a pieno carico)	1-50 od oltre	4 - 1
Impatto indotto dalla necessità di trasporto	Minor n. di Km di viabilità autostradale/stradale da percorrere dal punto di raccolta / stoccaggio	0 - 250	5 -1
Conformità a criteri localizzativi del Piano regionale	La conformità andrà valutata tenendo conto della assenza di criteri escludenti e delle misure di mitigazione previste in relazione ad eventuali criteri penalizzanti	piena conformità	5

Criteri per valutazione comparativa opzioni tecnologiche e localizzative			
Criteri economici	Indicatore	Range indicativo	Peso
Costi investimento opere civili ed elettromeccaniche	€ per tonnellata di capacità	400 €/ton – 700 €/ton	5 - 1
Costi manutenzione	% costo rispetto a costi investimento	1-5%	5 - 1
Costi energetici	% energia autoprodotta dall'impianto sul fabbisogno totale	0 – 100%	1 - 5
Costi smaltimento residui	€/ton per la gestione del residuo	€ 0-200	5 - 1
Personale	n.addetti	1-50	5 - 1
Criteri tecnologici	Indicatori	Peso	
Realizzazione dell'impianto in scala modulare	si/no In funzione delle specifiche tecniche dell'impianto	5 - 1	
Flessibilità della capacità di trattamento in relazione al progressivo incremento delle raccolte differenziate	si/no In funzione delle specifiche tecniche dell'impianto	5 - 1	

Per ogni criterio viene definito l'indicatore di riferimento ed una indicazione, ove praticabile, dell'intervallo entro il quale possono essere collocati i parametri attribuibili ad ogni variabile tecnologica esaminata.

Per ogni criterio è inoltre proposto un range relativo al peso relativo attribuibile, che tiene conto della rilevanza del singolo criterio rispetto agli obiettivi del Piano Regionale ed è orientato a massimizzare il risultato complessivo, tenendo conto della migliore prestazione del singolo criterio.

La valutazione comparativa fra più soluzioni tecnologiche consentirà, attraverso l'attribuzione del peso a ciascun criterio, all'interno del range indicato e la conseguente somma dei singoli pesi, di definire un **indice di priorità** per la scelta definitiva.

I criteri sono stati definiti con riferimento ad uno scenario impiantistico integrato destinato sia al trattamento della componente residua del rifiuto, sia al trattamento della frazione organica. Nel caso di impianti destinati ad una sola delle due componenti sarà necessario individuare i relativi criteri applicabili.

I criteri tecnologici risultano particolarmente rilevanti per la realtà ligure, considerati gli scostamenti possibili fra il momento della realizzazione degli impianti pianificati e la situazione complessiva della gestione rifiuti, in termini di fabbisogno di trattamento del residuo.

Il Piano regionale effettua una stima sulla crescita complessiva del sistema di raccolta differenziata la cui effettiva realizzazione è condizionata da una molteplicità di varianti e dalle azioni di una pluralità di soggetti, che non risultano preordinabili: per questo motivo, a fronte della possibilità che i risultati di raccolta differenziata e riciclaggio, e di conseguenza il fabbisogno di trattamento della frazione secca residua, non siano conseguiti alle tempistiche indicate, è opportuno disporre di soluzioni tarate su una capacità di trattamento variabile di rifiuti conferiti, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo.

Tenuto conto che il Piano regionale affronta soluzioni tecnologiche che non prevedono la combustione del rifiuto, ma unicamente il suo trattamento al fine del recupero di materia o energetico tramite produzione di biogas, e che, d'altra parte non vengono indicate localizzazioni puntuali, non si ritiene in questa fase applicabile una **valutazione di impatto sanitario** alle singole scelte tecnologiche e localizzative, eventualmente prevedibile per casi specifici nelle fasi attuative.

In particolare soluzioni che prevedano la produzione di CSS combustibile o CSS rifiuto avviato ad impianti di termovalorizzazione dovranno in allora affrontare, con riferimento all'areale interessato dalla presenza dell'impianto di combustione, anche una valutazione circa gli effetti sulla salute della popolazione coinvolta, tramite strumenti che consentano una analisi della situazione pregressa ed una stima dei possibili effetti sulla salute derivanti dal processo di trattamento dei rifiuti.

La pianificazione di ambito deve comunque prevedere l'avvio delle procedure per la realizzazione degli impianti previsti entro il 2015.

Disposizioni per la scelta delle soluzioni impiantistiche

Procedure per la realizzazione degli impianti

Per quanto riguarda le modalità procedurali da seguire per la realizzazione degli impianti pianificati, occorre richiamare le disposizioni essenziali del quadro normativo nazionale vigente.

L'art.202 del D. Lgs.152/2006 prevede al comma 5 che:

“I nuovi impianti vengono realizzati dal soggetto affidatario del servizio o direttamente, ai sensi dell'articolo 113, comma 5-ter, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove sia in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, o mediante il ricorso alle procedure di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, ovvero secondo lo schema della finanza di progetto di cui agli articoli 37-bis e seguenti della predetta legge n. 109 del 1994”.

La L. 24/03/2012, n. 27, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza.” **all' articolo 25** c.4 prevede che:

“Per la gestione ed erogazione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani sono affidate ai sensi dell'articolo 202 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e nel rispetto della normativa europea e nazionale sull'evidenza pubblica, le seguenti attività:

- la gestione ed erogazione del servizio che può comprendere le attività di gestione e realizzazione degli impianti;
- la raccolta, la raccolta differenziata, la commercializzazione e l'avvio a smaltimento e recupero, nonché, ricorrendo le ipotesi di cui alla lettera a), smaltimento completo di tutti i rifiuti urbani e assimilati prodotti all'interno dell'ATO.

Nel caso in cui gli impianti siano di titolarità di soggetti diversi dagli Enti locali di riferimento, all'affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani devono essere garantiti l'accesso agli impianti a tariffe regolate e predeterminate e la disponibilità delle potenzialità e capacità necessarie a soddisfare le esigenze di conferimento indicate nel piano d'ambito”.

Esplicitando nel dettaglio i contenuti della normativa sopra citata, l'art.202 del D.Lgs. 152/2006, richiamando l'art.113 comma 5 ter del D.Lgs. 267/2000, prevede che la realizzazione dei nuovi impianti segua le procedure di cui alla legge quadro in materia di lavori pubblici (in oggi il D.Lgs.163/2003), mentre la citazione della normativa europea conduce alle tre modalità di affidamento dei servizi pubblici locali a rilevanza economica che oggi risultano il riferimento per la materia:

- gara ad evidenza pubblica, in base alle normative inerenti gli appalti o le concessioni di servizi;
- società mista mediante selezione con gara a doppio oggetto del socio privato operativo, senza vincoli relativi alla percentuale di capitale detenuta dal privato stesso;
- gestione *in house providing*, purché in presenza dei requisiti previsti dall'ordinamento comunitario.

Il regime di regolazione previsto dal citato art. 25 della L.27/2012 costituisce il quadro di riferimento per il ruolo di eventuali iniziative imprenditoriali private, che si propongano per la realizzazione e gestione di infrastrutture potenzialmente comprese all'interno degli scenari del Piano, in particolare per la gestione delle frazioni organiche raccolte in modo differenziato rientranti nel regime di liberalizzazione di cui al comma 5 dell'art.181 del D. Lgs.152/2006, che ne prevede *la libera circolazione sul territorio nazionale se destinate al riciclaggio ed al recupero, privilegiando il principio di prossimità agli impianti di recupero.*

Il collegamento strettamente funzionale fra la fase di raccolta sul territorio, rientrante a pieno titolo nel regime pubblico del servizio, e quella di successivo trattamento in impianti dedicati, potenzialmente di titolarità di soggetti diversi dagli Enti locali di riferimento, deve trovare una soluzione nell'ambito di procedure che assicurino la collocazione dei rifiuti a seguito di una fase di selezione ad evidenza pubblica, e prevedano una predeterminazione di aspetti essenziali del servizio quali le tariffe di conferimento e le quote di potenzialità necessarie in funzione delle esigenze degli ambiti territoriali serviti.

Va peraltro ribadito che, alle citate condizioni, risulta compatibile, in ragione dei possibili effetti positivi in termini di sostenibilità ed economicità della gestione, anche la confluenza nel medesimo impianto di flussi di rifiuti compatibili con le caratteristiche di processo, aventi provenienze diverse, da un lato il servizio pubblico di raccolta e dall'altro attività produttive o privati.

Queste disposizioni di carattere generale devono oggi tenere conto delle intervenute modificazioni normative riguardanti l'assetto degli Enti locali: a titolo di esempio, uno degli aspetti di maggior rilievo anche per la realtà ligure riguarda termini e condizioni di applicabilità della disciplina dell'*in house providing* a soggetti quali la Città metropolitana.

Le richiamate modalità procedurali sotto il profilo giuridico ed amministrativo dovranno essere applicate da parte degli Enti a cui compete l'attuazione delle scelte impiantistiche individuate nel Piano regionale.

Al proposito la Legge regionale n.1/2014, elenca, fra le competenze del Comitato d'Ambito:

“l'individuazione degli enti incaricati della gestione delle procedure per la realizzazione e/o l'affidamento della gestione degli impianti terminali di recupero o smaltimento di livello regionale o al servizio di più aree in base alle previsioni del Piano regionale di gestione dei rifiuti”,

ove con la locuzione “procedure per la realizzazione ...” si intende rappresentare il caso di gestioni affidate con procedure di evidenza pubblica aventi per oggetto sia l'erogazione del servizio sia l'esecuzione delle opere necessarie (vedi art. 113 c. 5 ter D. Lgs.152/2006), ovvero ipotesi di *in house providing* che risultino conformi ai medesimi requisiti.

Riferimenti per la valutazione di impatto ambientale degli impianti pianificati

Il Piano regionale, dal carattere prevalentemente strategico, definisce, in termini di scelte tecnologiche, un indirizzo di carattere generale che prevede, a valle delle azioni rivolte alla prevenzione ed al riciclaggio dei rifiuti raccolti in modo differenziato, soluzioni prioritarie rivolte a massimizzare il recupero di materia così richiamate:

Trattamento della frazione organica raccolta alla fonte per la produzione di biogas tramite processi di digestione anaerobica e la produzione di compost di qualità;

Trattamento della frazione organica separata dall'indifferenziato per la produzione di biogas e la produzione di Forsu;

Trattamento del rifiuto secco residuo finalizzato al recupero di materia, nella prospettiva della produzione di CSS ai sensi del DM 22/2013;

Le variabili di tipo tecnologico, ovvero legate ad aspetti esogeni quali le condizioni di mercato o l'evoluzione del quadro normativo, di particolare importanza in un settore relativamente recente come quello della produzione del CSS, dovranno essere valutate in sede di pianificazione di dettaglio ed ulteriormente in sede di progettazione, al fine di individuare le più opportune modalità di articolazione degli interventi in oggetto, eventualmente accompagnate da soluzioni di transizione, ove necessarie in base ad oggettive esigenze.

Di conseguenza, profili connessi alla valutazione puntuale degli impatti ambientali degli impianti, anche nella prospettiva allargata agli utilizzatori finali del prodotto del trattamento, così come le analisi di tipo economico sulle quali gioca evidente rilevanza il contesto di mercato, potranno essere affrontati con elementi certi nel momento della puntuale progettazione degli interventi.

In questa sede si ribadisce il vincolo, già espresso nei contenuti del Piano, alla definizione di soluzioni che :

- risultino orientate al recupero di materia anche secondo parametri volti a misurarne la resa effettiva, che potranno essere definiti in sede di pianificazione di dettaglio;
- prevedano una gestione specifica per la componente secca e per quella umida del rifiuto indifferenziato;
- prevedano una graduale residualità dell'utilizzo di impianti di discarica, in funzione di servizio rispetto alle attività volte al recupero di materia; anche la riduzione dell'utilizzo di discarica, che è stata stimata in termini generali all'interno del Piano, può essere considerato parametro cui vincolare l'operatività degli impianti di trattamento;
- consentano la massimizzazione del riciclaggio di tutte le frazioni utilmente intercettabili con i sistemi di raccolta differenziata, nonché con la selezione del rifiuto indifferenziato;
- siano accompagnate da un programma preventivo di collocazione dei prodotti o rifiuti derivanti dalle operazioni di trattamento.

Ai fini di una valutazione degli impatti ambientali degli impianti pianificati, il riferimento è costituito dalle indicazioni del DM 29/01/2007 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59".

Caratteristiche necessarie degli impianti	Riferimento
Emissioni in atmosfera	DM 29/01/2007 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti"
Consumi idrici	
Scarichi idrici	
Inquinamento acustico	
Emissioni odorigene	
Produzione rifiuti	

Un elenco delle principali emissioni e delle relative fonti viene riportato nel seguente schema.

Emissioni Fonti	Particolato	NO _x , SO _x , HCl		NH ₃ , ammine	H ₂ S	HCN	COV	Odori	Altre Sostanze Organiche	Metalli	CH ₄	COD
Ricezione e stoccaggio (campionamento/ingresso impianto)	A, AQ, T	A	A				A	A				AQ
Pretrattamento (tritatori mulini vagli)	A	A	A	A	A	A	A	A	AQ	AQ		
Fase di digestione aerobica	A, T		A	A			A	A	AQ	AQ	A	AQ
Fase di digestione anaerobica					A		A				A	AQ
Stoccaggio prodotti finiti	A							A	A	AQ		
Sezione di metanizzazione			A	A				A			A	
Post trattamenti (vagliatura demetallizzazione)	A, T							A				

Legenda: A: in Aria, AQ: in Acqua, T: in Terra

Ulteriore riferimento specifico per gli impianti di digestione anaerobica previsti dal presente Piano regionale sono le disposizioni contenute nella DGR 1122 del 2012 recante “Linee guida per l’autorizzazione, la valutazione ambientale, la realizzazione e la gestione degli impianti per lo sfruttamento delle fonti energetiche rinnovabili”, ed, in particolare, le condizioni di ammissibilità previste al punto 3 - Impianti a biomasse , nonché le disposizioni in materia di monitoraggio previste al punto 5.

Soluzioni che prevedono il conferimento interregionale

Nel corso della fase di consultazione del Piano regionale, si è posto ripetutamente il tema del possibile conferimento di quote di rifiuti indifferenziati provenienti da Comuni liguri ad impianti situati fuori Regione. Il tema, approfondito anche nella fase emergenziale connessa alle verifiche circa la prosecuzione dell'utilizzo della discarica di Scarpino, è anche al centro di alcune osservazioni della Regione Piemonte e della Provincia di Cuneo rivolte a sollecitare la definizione e la valutazione di scenari di Piano a carattere interregionale.

Al fine di collocare nella corretta prospettiva il tema in questione, è opportuno precisare come le necessità di adeguamento delle discariche operative in Liguria alle disposizioni che impongono il pretrattamento dei rifiuti indifferenziati, ovvero situazioni collegate a vincoli di manutenzione degli impianti a disposizione, non permettono di escludere in questa fase eventuali operazioni di conferimento fuori regione.

Occorre peraltro tenere in considerazione che il Piano regionale, in fase di definizione, non può in alcun modo eludere il complesso di principi e regole che sovrintendono la materia della gestione dei rifiuti urbani, fra i quali il principio di autosufficienza e prossimità, contenuto nell'articolo 182 bis del D.Lgs.152/2006, per cui l'attuazione dello smaltimento e recupero dei rifiuti urbani non differenziati deve avvenire attraverso una rete integrata ed adeguata di impianti al fine, tra l'altro, di *“realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti del loro trattamento in ambiti territoriali ottimali”*, nonché di *“permettere lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti”*.

Atteso quanto sopra, e precisato, pertanto, come l'opzione interregionale deve essere considerata praticabile solo a seguito della documentata impraticabilità di soluzioni basate sull'autosufficienza regionale, la modalità più opportuna per la valutazione della sostenibilità di soluzioni che prevedano il conferimento di rifiuti in altre Regioni, sembra essere la determinazione di criteri guida al fine di una valutazione comparativa fra le opzioni disponibili da considerarsi quali soluzioni temporanee, piuttosto che la prefigurazione di scenari vincolati da una stabilità delle operazioni e dei parametri gestionali, fermo restando il carattere preferenziale di tutte le opzioni che rispondono al criterio dell'autosufficienza nell'ambito regionale.

Ciò è da tenere presente anche al fine di meglio circostanziare la valutazione con riferimento ai periodi per i quali l'opzione interregionale si prospetta praticabile, ai quantitativi di rifiuti interessati, alle operazioni logistiche praticabili ed agli impatti derivanti dalla accresciuta operatività degli impianti di destinazione.

Sotto questo profilo i parametri da considerare, al fine di scegliere la destinazione più sostenibile possono essere sintetizzati come riportato nella seguente tabella.

Parametri	Indicatori preferenziali
Impatto indotto dalla necessità di trasporto	Minor n. di Km di viabilità autostradale/stradale da percorrere / Minor numero mezzi /giorno
Modalità di trattamento del rifiuto indifferenziato	Operazioni che prevedono recupero di materia/ Operazioni che prevedono il recupero di energia/ Operazioni di smaltimento
Accrescimento impatti sull'area interessata dall'impianto di destinazione	Minore incidenza in termini di Emissioni/ Impatti odorigeni/Rumore/Consumo idrico/Scarichi idrici /Consumo energetico/ Produzione percolato
Flussi di ritorno verso impianti liguri di eventuali frazioni del rifiuto residuale	Minor n. di Km di viabilità autostradale/stradale da percorrere / Minor numero mezzi /giorno / Minor fabbisogno smaltimento

Tabella 83: parametri da considerare nella valutazione degli impatti ambientali dei soluzioni che prevedano conferimento interregionale

Misure compensative e mitigazione degli impatti ambientali

Per quanto riguarda la individuazione di misure di mitigazione e compensazione degli impatti ambientali indotti dalle scelte di Piano, è possibile fare riferimento ad un ordine di criteri articolato come segue:

Il vincolo introdotto nel PGR e nelle presenti disposizioni attuative, a conformare la pianificazione d'ambito, con la esplicitazione delle scelte in merito alle tecnologie di gestione dei rifiuti, ai dettami del D.m. 29.1.2007 recante "Linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti per le attività elencate nell'allegato 1 del d.lgs. n.59/2005" comporta di per sé specifici accorgimenti e prescrizioni da tenere per quanto attiene:

- Misure di abbattimento degli impatti ambientali
- Presidi ambientali
- Modalità gestionali

La scelta fra diverse opzioni tecnologiche dovrà quindi essere accompagnata dalla predisposizione delle specifiche modalità indicate in sede normativa.

Il Rapporto ambientale identifica, al paragrafo 5.7. con riferimento agli scenari proposti dal PGR, le misure di mitigazione e compensazione generalmente applicabili e, per ciascuna linea di azione del PGR, esemplifica specifiche misure rivolte a contenere e limitare gli effetti della attuazione del Piano. Si sottolinea peraltro come la struttura stessa del PGR, tramite la concatenazione progressiva di obiettivi volti a massimizzare la prevenzione ed il riciclaggio, limitando l'impatto derivante dalla gestione della frazione residuale dei rifiuti, rappresenta un presidio di rilievo in termini di riduzione degli impatti ambientali.

Per quanto riguarda, in particolare, le infrastrutture previste sono esaminati i possibili effetti derivanti in tutte le matrici ambientali analizzate, con particolare potenziale negativo su consumo di suolo ed energia, suolo, rumore, rischi tecnologici e paesaggio, scarichi idrici ed emissioni in atmosfera e descritte le specifiche misure di cui occorrerà tenere conto in relazione alla fase di pianificazione/progettazione interessata.

Le misure di mitigazione del Rapporto ambientale dovranno essere esplicitate in relazione alle scelte dei Piani attuativi.

Una compiuta e definitiva valutazione delle misure compensative e di mitigazione in merito alla singola realizzazione impiantistica potrà comunque essere effettuata nell'ambito delle procedure di Via ed autorizzazione AIA, con riferimento, pertanto, al livello della progettazione ed alla specifica localizzazione individuata.

Gli impatti sia diretti che indiretti, analizzati in fase di definizione progettuale, dovranno trovare una risposta in termini di specifiche misure e prescrizioni gestionali destinate ad accompagnare l'esercizio dell'impianto.

Indicazioni per il monitoraggio

Come indicato nel Piano di Monitoraggio allegato al Rapporto Ambientale e come previsto dall'art. 14 della L.R. 32/2012 sono previste attività di rilevazione degli impatti significativi dell'attuazione del piano sull'ambiente e del grado di raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati.

Le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio sono fondamentali anche al fine di adottare le opportune misure correttive in caso di andamenti non pienamente rispondenti alle tempistiche di piano o di rilievo di impatti negativi non previsti e sono prese opportunamente in considerazione nel quadro conoscitivo dei successivi atti di pianificazione o programmazione.

Il Piano di Gestione dei Rifiuti e delle Bonifiche non stabilisce sempre una scala temporale di attuazione univocamente definita per le azioni di piano e pertanto gran parte degli effetti del piano si potranno verificare solo nel momento in cui le misure ed interventi previsti saranno effettivamente implementati sul territorio dai soggetti attuatori, anche in dipendenza dalla disponibilità di risorse.

Pertanto il Piano di Monitoraggio del PGR, già piuttosto articolato, andrà opportunamente integrato con i piani di monitoraggio che dovranno accompagnare le successive fasi di pianificazione di dettaglio e attuative, con particolare riferimento al Piano d'Ambito, al Piano Metropolitan ed ai Piani d'Area. Esso deve essere quindi considerato uno strumento aperto, in continua evoluzione, da integrare via via, anche con attività di monitoraggio sito specifiche.

Per gestire il sistema di monitoraggio del PGR si ritiene opportuno istituire con provvedimento organizzativo interno del Dipartimento Ambiente formalmente un apposito Comitato di Pilotaggio, comprendente almeno 2 referenti dei competenti settori del Dipartimento Ambiente e 2 referenti delle strutture ARPAL interessate.

Il Comitato di Pilotaggio lavorerà in stretta correlazione, ottenendo e fornendo dati in tema di rifiuti, con l'Autorità d'Ambito e con gli Enti in essa rappresentati. .

Nelle more della costituzione del Comitato d'Ambito si provvederà a sottoporre alla Giunta Regionale un atto finalizzato a rendere disponibili adeguate risorse umane e finanziarie per garantire il corretto ed efficace avvio delle attività di monitoraggio definite.

Sarà poi responsabilità dell'Autorità d'Ambito per il governo del ciclo dei rifiuti integrare il Piano di Monitoraggio con ulteriori attività correlate ai piani d'ambito e definire risorse necessarie e modalità di soddisfacimento delle necessità in merito.

Come già riportato potrà essere valutata anche integrazione dei piani di monitoraggio sui differenti livelli con attività specifiche volte a monitorare localmente e preventivamente impatti delle azioni previste dal piano sulla salute umana (valutazione impatto sanitario, studi epidemiologici).

Programma di emergenza per la gestione dei rifiuti solidi urbani della Liguria

Premessa

Il sistema di gestione dei rifiuti urbani liguri al 2014 risulta ancora in gran parte fare riferimento ad impianti di discarica, presso i quali viene destinato poco meno del 60% del rifiuto prodotto, con la sola eccezione della provincia di La Spezia, dove è operativo un impianto di trattamento per la produzione di Combustibile da Rifiuti. L'assetto impiantistico regionale risulta attualmente sottoposto ad una opera di adeguamento finalizzata a determinare le condizioni operative per il rispetto del principio, introdotto dalla Direttiva Comunitaria 1999/31 e recepito nella legislazione nazionale con il D. Lgs.36/2003, della necessità del trattamento sui rifiuti solidi urbani preventivo al conferimento in discarica.

La finalità dell'operazione, come esplicita l'articolo 7 del decreto, è quella di "prevenire o ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull'ambiente, in particolare l'inquinamento delle acque superficiali, delle acque sotterranee, del suolo e dell'atmosfera, e sull'ambiente globale, compreso l'effetto serra, nonché i rischi per la salute umana risultanti dalle discariche di rifiuti, durante l'intero ciclo di vita della discarica."

In sede di prima attuazione della normativa in esame, la Regione Liguria approvò un provvedimento recante le "Linee guida per le attività di trattamento sui rifiuti preliminari al conferimento in discarica - D.Lgs. 36/2003", (DGR 1361 del 16/11/2007) nel quale, sulla premessa che gli impianti pianificati a livello provinciale e presi in considerazione nel "Programma regionale per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica", approvato con DGR n. 856 del 2/8/2004, avrebbero consentito, una volta realizzati, il conseguimento dei previsti obiettivi in termini di riduzione del rifiuto biodegradabile conferito in discarica, venivano indicate alcune tecnologie di trattamento del rifiuto ritenute conformi all'obbligo del pretrattamento, in termini successivamente confermati dalla Circolare del 2009.

La deliberazione regionale prevedeva, ad integrazione delle iniziative mirate alla intercettazione alla fonte dei rifiuti, la necessità di realizzare sistemi di pretrattamento, illustrati a titolo esemplificativo nel seguente schema tabellare, aventi come risultato un I.R.D. (indice respirometrico dinamico) < 1000 mg O₂/kg per il rifiuto da abbancare in discarica. Il rispetto di tale parametro, attestante il grado di stabilizzazione del rifiuto abbancato, nel contesto delle disposizioni contenute nella deliberazione, costituiva condizione per considerare assolto l'obbligo di pretrattamento.

La DGR 1361/2007 faceva riferimento ai seguenti sistemi di trattamento:

TRATTAMENTO A FLUSSI DIFFERENZIATI

	OPERAZIONI DI TRATTAMENTO	MODALITA' OPERATIVE
	Pretrattamento meccanico:	triturazione, miscelazione, vagliatura e selezione meccanica, selezione dei ferrosi, separazione metalli non ferrosi, con ottenimento di frazione "secca" e frazione "umida" ad alta fermentescibilità.
A.1	processi di stabilizzazione aerobica della frazione umida	trattamenti basati su un processo di fermentazione controllato mediante immissione forzata di aria per accelerare la degradazione della frazione organica.
A.2	processi di stabilizzazione anaerobica della frazione umida	sistemi che consentono una produzione accelerata del biogas, mediante trattamento anaerobico della frazione biodegradabile, con impianti dedicati e recupero energetico del biogas prodotto.

TRATTAMENTO A FLUSSO UNICO

	OPERAZIONI DI TRATTAMENTO	MODALITA' OPERATIVE
	Pretrattamento meccanico:	triturazione, miscelazione, eventuale selezione dei ferrosi, separazione metalli non ferrosi.
B.1	processi di stabilizzazione dell'intera massa in impianto dedicato	tutto il rifiuto in ingresso all'impianto subisce un trattamento biologico mediante aereazione della massa.
B.2	processi di stabilizzazione aerobica dell'intera massa nel corpo della discarica (da attuarsi in via sperimentale)	immissione forzata di aria nel corpo della discarica al fine di ottenere un eccesso di ossigeno nella massa dei rifiuti, accelerando in tal modo la degradazione della frazione organica.
B.3	processi di stabilizzazione anaerobica dell'intera massa nel corpo della	sistemi di accelerazione indotta e controllata dell'ammasso dei rifiuti che vengono abbancati in "celle" dotate di tubi fessurati per consentire la produzione accelerata del biogas, sotto una

discarica (da attuarsi in via sperimentale)	copertura impermeabile, e recupero energetico del biogas prodotto.
---	--

La Circolare del Ministro dell'Ambiente prot. GAB 2009 0014963 del 30 giugno 2009, intervenuta successivamente alla deliberazione regionale, aveva specificato, fra l'altro, termini e modalità delle operazioni di trattamento dei rifiuti, prevedendo, in presenza di un'adeguata raccolta differenziata delle frazioni pericolose dei rifiuti urbani, nel caso in cui la capacità impiantistica di trattamento meccanico biologico non risultasse sufficiente a coprire il fabbisogno, in via del tutto provvisoria e nelle more della completa realizzazione dell'impiantistica di Piano, la possibilità di conferire in discarica i rifiuti urbani previo trattamento in impianti di trito vagliatura;

Nel 2013 è quindi intervenuta una nuova Circolare del Ministero dell'Ambiente, prot. n. 0042442/GAB del 6 agosto 2013, che, stabilendo il termine dell'efficacia della precedente Circolare del 30/6/2009, ha precisato, a seguito dei chiarimenti forniti dalla Commissione Europea nell'ambito della procedura di infrazione n.2011/4021 circa i contenuti minimi essenziali che le attività di trattamento devono osservare, che la trito vagliatura, pur rappresentando un miglioramento della gestione dei rifiuti indifferenziati, non soddisfa da sola l'obbligo di trattamento previsto dall'art.6 lett. a) della Direttiva 1999/31/CE, e ripreso dall'art.7 del D.Lgs.36/2003, e che tale obbligo deve necessariamente includere un'adeguata selezione delle diverse frazioni dei rifiuti e la stabilizzazione della frazione organica.

La Circolare 2013 ha esplicitato, per quanto concerne la natura equipollente della "raccolta differenziata spinta" al trattamento, che le disposizioni della direttiva discariche 1999/31/Ce e del Dlgs 36/2003 (artt. 5 e 7) come interpretate dalla Commissione europea, evidenziano che la sola raccolta differenziata spinta, come definita dalla Circolare del 2009, non è di per se idonea a escludere la necessità di sottoporre a preventivo trattamento i rifiuti indifferenziati residuali se, oltre alla prova di aver conseguito gli obiettivi progressivi di riduzione dei rifiuti urbani biodegradabili da collocare in discarica (art. 5), non viene data anche la dimostrazione (art. 7) che il trattamento non contribuisce a prevenire o a ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull'ambiente e i rischi per la salute umana e non è indispensabile ai fini del rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente.

La Circolare, infine, ha invitato le Regioni e Province autonome ad adottare le iniziative necessarie, in termini di attuazione della pianificazione con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti urbani, al fine di rispettare gli obiettivi stabiliti dalle norme comunitarie.

Gli impianti di discarica operativi in Liguria, avendo adottato sistemi di trattamento conformi alla DGR 1361 del 16/11/2007 ed alla Circolare Ministeriale del 2009, all'indomani dalla Circolare Ministeriale dell'Agosto 2013, e nella perdurante assenza di autonomi impianti di trattamento del rifiuto indifferenziato al servizio degli ambiti territoriali, hanno dunque evidenziato la necessità di un adeguamento strutturale, al fine di rendere effettiva l'operazione del pretrattamento tramite separazione e stabilizzazione della frazione umida.

Sulla base di ripetuti richiami e solleciti operati da parte della Regione circa la necessità di adottare sistemi di trattamento in grado di adempiere alle funzioni richieste dalla normativa alla luce dell'interpretazione ministeriale, sono stati definiti appositi programmi di intervento, la cui attuazione è prevista in un arco temporale compreso fra i sei ed i dodici mesi da Ottobre 2014.

Data l'indisponibilità, sul territorio regionale, di impianti di trattamento verso i quali convogliare il fabbisogno complessivo di rifiuti, al fine di garantire gli attuali livelli di servizio, nelle more della realizzazione degli interventi, a partire dal mese di Maggio 2014 con note inviate dalla Regione Liguria alle Regioni Lombardia, Emilia, Toscana e Piemonte, in qualità di capofila del Coordinamento Ambiente della Conferenza Stato Regioni, anche a seguito di una prima richiesta collegata alla situazione contingente della discarica genovese di Scarpino, è stata richiesta la disponibilità a sottoscrivere accordi interregionali per l'assorbimento temporaneo del fabbisogno ligure.

Provvedimenti per la gestione del periodo di emergenza

a) Accordi interregionali

Al fine di fornire indicazioni necessarie alla gestione del periodo di emergenza e, d'altro canto, a supportare il processo di valutazione dei singoli programmi di adeguamento degli impianti di discarica, la Regione, sulla base delle disponibilità dichiarate dalle Regioni limitrofe, ha approvato le seguenti deliberazioni:

- DGR 1292 - Disposizioni per la gestione dell'emergenza rifiuti in Liguria;
- DGR n.1293 - Integrazione Linee guida per le attività di trattamento sui rifiuti preliminari al conferimento in discarica;
- DGR n.1430– Ulteriori disposizioni per la gestione dell'emergenza rifiuti in Liguria;
- D.G.R. n. 1619 del 22.12.2014 Disposizioni per la gestione dell'emergenza rifiuti relative al periodo Dicembre 2014-2015.
- D.G.R. n. 28 del 20.01.2015 “Modifica dell’Accordo fra Regione Liguria e Regione Toscana di cui alla Dgr 1397 del 23.11.2012 per operazioni interregionali di trattamento e smaltimento di rifiuti urbani”.

Questi provvedimenti integrano quelli precedentemente approvati con D.G.R. 1397/2012 che approva un accordo con la Regione Toscana per il conferimento fino a 25.000 tonnellate/anno di RSU prodotti dai Comuni spezzini e con D.G.R. 674 /2014 che approva un accordo intraregionale tra le province di Genova e Savona per consentire il conferimento presso la discarica di Vado Ligure, Boscaccio, di 5000 t/mese di RSU provenienti da Comuni della provincia di Genova fino al 31/12/2014 e di 1000 t/mese per i prossimi cinque anni (fino al 2019) provenienti dal comune di Sestri Levante

La **DGR 1292/2014** destina le disponibilità degli impianti piemontesi, pari a 40.000 tonnellate, nonché delle eventuali disponibilità da parte dalle Regioni limitrofe

consultate, al fabbisogno dei Comuni della provincia di Genova in precedenza conferenti i propri rifiuti urbani presso la discarica di Scarpino e presso la discarica di Birra (Busalla), tenuto conto, nel primo caso, dell'esaurimento delle volumetrie autorizzate, e nel secondo della scadenza dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Provv. Dir. della Provincia di Genova n. 3407 del 9.6.2009 .

La D.G.R. 1430/2014 prevede il conferimento presso impianti siti in regione Lombardia per un quantitativo massimo di 10.000 tonnellate fino a fine 2014.

La D.G.R. n.28/2015 consente, per il 2015, il conferimento dei rifiuti urbani classificati con codice CER 200301, provenienti dai Comuni della provincia di Genova negli impianti siti in:

- Regione Piemonte Alessandria (Aral e Cosmo), Asti (Gaia), Biella (Cavaglià) e Cuneo (Villafalletto) il limite complessivo annuale di 104.000 tonnellate, integrabili su indicazione di ulteriori disponibilità ed impianti da parte della Regione;
- Regione Toscana Massa Carrara (Cermec) entro il limite di circa 14.000 tonnellate corrispondenti alla quota residua ancora disponibile in base all'Accordo di programma fra Regione Liguria e Regione Toscana di cui alla Dgr n.1397 /2012, al netto della quota di 10.000 tonnellate riservata per le esigenze dei comuni della provincia di La Spezia determinate da eventuali situazioni di emergenza o fermo impianto.

Si prevede inoltre che un quantitativo di 2500 tonnellate/mese di rifiuti urbani possa essere conferito presso l'impianto di Saliceti gestito da Acam per un trattamento propedeutico a successive destinazioni di smaltimento o recupero,

b) Provvedimenti sul pretrattamento

Al fine di adeguare il quadro dei provvedimenti amministrativi che disciplinano la materia dei pretrattamenti da applicare sul rifiuto da conferire in discarica, ai sensi del D. Lgs.36/2003, la **DGR 1293**, definita sulla base del contributo fornito dalle Province liguri e da Arpal, ha lo scopo di indirizzare il processo di adeguamento delle discariche liguri da implementare nel periodo transitorio definito dal Piano regionale, (2014 - 2016) in funzione della tempistica necessaria per la realizzazione degli impianti pianificati.

E' infatti indubbio il contributo che può essere fornito alla diminuzione degli impatti ambientali delle discariche da una raccolta differenziata della frazione organica organizzata secondo criteri di efficacia e capillarità: gli obiettivi individuati dalla DGR 1293 devono quindi essere considerati come la risultante di un processo articolato in operazioni aventi responsabilità e campo operativo specifici, ma convergenti verso la comune finalità di contribuire alla riduzione dell'impatto ambientale del conferimento in discarica.

L'ottenimento delle indicate caratteristiche qualitative del rifiuto ai fini del conferimento in discarica necessita perciò di un impegno organizzativo da realizzare gradualmente, ma in un arco temporale definito, e di un supporto impiantistico comunque necessario ad ottimizzare le operazioni gestionali delle discariche per il periodo residuale durante il quale occorrerà fare affidamento agli attuali assetti impiantistici.

E' infatti opportuno richiamare come la parte dispositiva del Piano regionale individui, fra i propri obiettivi, la riduzione alla fonte del rifiuto, con particolare riferimento alla frazione umida domestica, la raccolta differenziata ed il riciclaggio della frazione organica per la produzione di compost di qualità, prevedendo la realizzazione, nell'arco del periodo di vigenza (2014 -2020) di un assetto impiantistico basato su sistemi di trattamento anaerobico del rifiuto organico domestico e sistemi di trattamento meccanico biologico del residuo indifferenziato, e la progressiva riduzione dello smaltimento tramite discarica in ruolo successivo alle attività di trattamento.

Le operazioni di adeguamento delle discariche attualmente in corso dovranno essere realizzate, per quanto possibile, con modalità tali da rappresentare un anello di congiunzione con il futuro assetto delineato dal Piano regionale, sia con riferimento alle soluzioni tecniche individuate, che in merito alle localizzazioni delle infrastrutture, privilegiando le opzioni che consentano una più efficace transizione ed una ottimizzazione anche sotto il profilo degli investimenti necessari.

La Deliberazione, a titolo integrativo di quanto previsto dalla DGR 1361/2007, introduce quindi la necessità, ai fini del trattamento del rifiuto, delle seguenti fasi:

- selezione frazioni riciclabili da avviare a cicli di trattamento separato (principalmente plastica, metalli ferrosi e non, inerti, legno e piccoli elettrodomestici) e di eventuali rifiuti pericolosi;
- separazione della frazione umida da quella secca e suo trattamento tramite sistemi di stabilizzazione che devono prevedere almeno una fase di

biossidazione accelerata in ambiente confinato e la restante maturazione del rifiuto in ambiente almeno protetto dagli agenti atmosferici.

Viene invece eliminato dalla tabella della DGR 1361/2007, relativa ai sistemi di trattamento, il riferimento ai sistemi che non contemplino separazione fra le diverse frazioni del rifiuto.

Ai fini dell'ammissibilità in discarica è previsto che i rifiuti derivanti dai sistemi di trattamento rispettino i criteri di previsti dal DM 27/09/2010 ed in particolare dall'art. 6, commi 3 e 5, ed abbiano i seguenti requisiti:

- la frazione secca, **sovvallo**, dovrà presentare un contenuto massimo di frazione biodegradabile del 15%.

Si prevede che le tempistiche per il raggiungimento di tale obiettivo, in funzione della composizione merceologica del rifiuto in ingresso all'impianto di trattamento, dell'efficienza dell'impianto di selezione secco/umido e delle caratteristiche tecnico gestionali della discarica di destino, siano contemplate nel provvedimento autorizzativo, precisando che, in ragione della percentuale di frazione biodegradabile presente nel sovvallo, in fase di autorizzazione, possa essere necessaria un'ulteriore fase di trattamento.

- la frazione umida **sottovaglio** stabilizzata dovrà presentare un IRD < 1.000 mg O₂/kg SV*h, misurato secondo metodiche standardizzate

Ai fini del controllo dei parametri di processo è prevista l'esecuzione di analisi merceologiche al fine di determinare la composizione del rifiuto in ingresso all'impianto di trattamento: le analisi devono essere eseguite almeno quattro volte all'anno, una per ciascuna stagione, ed in occasione di ogni significativa variazione del bacino di riferimento.

Sotto il profilo della classificazione del rifiuto in uscita dagli impianti di trattamento sono previsti i seguenti codici

19.12.01, 19.12.02, 19.12.03, 19.12.04, 19.12.05, 19.12.07, 19.12.08, 19.12.09 e 19.12.10 – frazioni valorizzabili da inviare a impianti di recupero;

19.12.06* e 19.12.11* – rifiuti prodotti dall'intercettazione dei rifiuti pericolosi;

19.12.12 – scarto non più valorizzabile destinato allo smaltimento in discarica o a ulteriore trattamento;

19.05.03 – frazione umida separata stabilizzata (se derivante da trattamento aerobico);

19.05.01 – parte di rifiuti urbani e simili non compostata (se derivante da trattamento aerobico);

19.06.04 - frazione umida separata stabilizzata (se derivante da trattamento anaerobico).

La DGR stabilisce che, qualora le frazioni di rifiuto in uscita dagli impianti di trattamento vengano inviate a smaltimento in impianti di discarica, esse restino sottoposte, in considerazione della loro provenienza e della valenza transitoria dei sistemi di trattamento applicati, al regime giuridico e fiscale proprio dei rifiuti urbani: pertanto sia sotto il profilo fiscale (ecotassa) che in ordine alla circolazione del rifiuto

(autosufficienza) si applicheranno le disposizioni normative nazionali e regionali riguardanti i rifiuti urbani.

Occorre al proposito richiamare come, secondo la recente sentenza del Consiglio di Stato (sentenza 5242/2014) sulla vicenda processuale relativa alla natura (urbana o speciale) dei rifiuti sottoposti a mera tritovagliatura, nata a seguito del veto posto dal Tar Lazio, con sentenza 4915/2011, al trasferimento fuori Regione dei rifiuti stipati negli impianti della Campania, il prodotto derivante dalla triturazione e vagliatura del rifiuto urbano indifferenziato “non perde in concreto le caratteristiche di rifiuto urbano” e, come tale, è sottoposto al principio dell’autosufficienza regionale per lo smaltimento.

Secondo il Consiglio di Stato, sulla base della relazione presentata in giudizio dal Ministero Ambiente, benché il rifiuto urbano tritovagliato possa essere considerato un “nuovo” rifiuto (in quanto realizzato da un “nuovo produttore” ai sensi dell’articolo 183 del D.Lgs. 152/2006) cui correttamente attribuire il CER 19 di rifiuto speciale, la mera tritovagliatura non soddisfa la definizione di “trattamento” richiesta dalla disciplina per l’ammissibilità dei rifiuti in discarica.

Il rifiuto tritovagliato continua quindi ad essere assoggettato “ai fini dello smaltimento” al regime dei rifiuti urbani.

Con la successiva D.G.R. n. 1615 del 22.12.2014 “Attività di trattamento sui rifiuti preliminari al conferimento in discarica. Integrazione. Specificazioni delle Linee guida approvate con D.g.r. 1293/2014, alla luce della carenza di dati esperienziali basati sulla realtà ligure circa la possibile composizione del rifiuto derivante da una operazione di separazione fra la componente secca e quella umida e tenuto della necessità di fornire un indirizzo per le attività autorizzative delle operazioni in oggetto, si è stabilito che:

- le tempistiche previste per il raggiungimento di frazione biodegradabile del 15% nel sovrallo, considerata la connessione con la attivazione ed i risultati di raccolta differenziata soprattutto della frazione organica, relativi ai territori da cui provengono i rifiuti destinati a smaltimento in discarica, vengano definite nel contesto del documento di pianificazione regionale settoriale, indicando traguardi intermedi graduati in relazione al livello di sviluppo atteso dalle azioni organizzative in corso fino all’anno 2016;
- con riferimento a tale periodo, ai fini della dimostrazione circa la presenza di rifiuto biodegradabile nel sovrallo, possa essere adottata, in funzione integrativa, secondo modalità definite nei singoli provvedimenti autorizzativi, la verifica dell’indice IRD inferiore a 1000 mgO₂/kg SV.

Scenario del periodo 2014 -2016 collegato alla situazione di emergenza

Occorre premettere che nelle fasi finali di redazione del presente Piano, è sopravvenuta la conversione in Legge del decreto-legge n. 133 del 12 settembre 2014 detto "Sblocca Italia" (Legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164), recante "Misure urgenti per

l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico", che all'articolo 35 prevede l'attuazione di un sistema integrato degli impianti di recupero di energia e di smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, "esistenti o da realizzare", atto a conseguire l'autosufficienza nazionale, da individuarsi con finalità di progressivo riequilibrio socio economico tra le aree del territorio nazionale. Gli impianti di "termotrattamento", rappresentano ex lege infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale e devono essere autorizzati a saturazione del carico termico (verificando la sussistenza dei requisiti ai fini della qualifica come impianti di recupero energetico R1 per quelli già esistenti, mentre gli impianti di nuova realizzazione devono essere realizzati in conformità alla classificazione di impianti di recupero energetico). Gli impianti non saranno sottoposti a vincoli di bacino e dovranno operare con priorità per il trattamento dei rifiuti urbani prodotti nel territorio nazionale.

Pur risultando prematura una analisi puntuale delle implicazioni che da tale norma potranno derivare in merito alla situazione di emergenza della Liguria descritta sopra, risulta evidente come sia le soluzioni individuate per il periodo transitorio necessario alle operazioni di adeguamento delle discariche operative, sia eventuali opzioni per successivi assetti gestionali potranno essere orientati dalla disposizione che manifesta un esplicito indirizzo da parte delle Autorità nazionali.

In termini di immediata applicazione, al fine di determinare la puntuale declinazione degli indirizzi contenuti nelle citate deliberazioni regionali sul panorama gestionale, occorre innanzitutto tenere presenti gli esiti del lavoro svolto congiuntamente fra le Regioni ed il Ministero dell'Ambiente in sede di coordinamento tecnico della Commissione ambiente ed energia della Conferenza delle Regioni in merito alla applicazione della Circolare ministeriale del 6 agosto 2013.

In quella sede, in particolare, al fine di circoscrivere il contesto di operatività dell'obbligo di trattamento, si è convenuto che la eventuale deroga all'obbligo di trattamento prevista dall'art.7, c.1, del D.Lgs.36/2003, da individuarsi in modo specifico e caso per caso da parte delle Amministrazioni competenti, si deve riferire solo a quei territori in cui, oltre al rispetto degli obblighi previsti dalla normativa nazionale sulla raccolta differenziata, sugli obiettivi di riciclaggio e recupero e sulla riduzione dei rifiuti urbani biodegradabili (RUB), siano state attivate modalità idonee ed efficaci per l'intercettazione del rifiuto organico di cucine e mense e del rifiuto verde, tali da ottenere un rifiuto residuo che non provochi ripercussioni negative sull'ambiente e rischi per la salute umana.

E' stato inoltre precisato che la deroga all'obbligo di trattamento debba fare riferimento a parametri di tipo chimico fisico (ad es. Indice di Respirazione e/o analisi merceologica) che diano evidenza oggettiva che il rifiuto non abbia ripercussioni negative sull'ambiente e sulla salute umana, oltre a riservare una particolare attenzione ai rifiuti pericolosi presenti nel rifiuto indifferenziato.

Alla luce di quanto sopra, ed in attuazione della citate disposizioni della Dgr 1615/2014 si può ritenere giustificata una declinazione in termini di progressivo raggiungimento dei parametri inerenti il pretrattamento, che si basi sui i seguenti elementi:

- efficacia dei sistemi di raccolta differenziata attualmente praticati e loro prospettive di evoluzione;

- quantitativi di rifiuti biodegradabili conferiti per lo smaltimento in discarica;
- efficacia dei sistemi di selezione preventiva delle diverse frazioni e dei sistemi di trattamento previsti dai programmi di adeguamento delle discariche;
- tempistica necessaria per la realizzazione delle diverse fasi di trattamento,

La priorità riguarda l'introduzione di sistemi di separazione fra la frazione secca e la frazione umida.

L'obiettivo del 15% di componente biodegradabile nel sovrappiù, tenuto conto della situazione attuale della raccolta differenziata, attestata su una media uniforme su base regionale pari a circa il 30%, può essere declinato attraverso tre fasi di incremento successivo :

- a) raggiungimento obiettivo conformità a indice Rub in discarica calcolato pari a 115 kg ab/anno entro il 2015;
- b) raggiungimento obiettivo 30% biodegradabile accertato entro Giugno 2016
- c) raggiungimento obiettivo 15 % biodegradabile accertato entro Dicembre 2016;

Ai fini della verifica circa l'effettivo rispetto degli obiettivi farà fede, per quanto riguarda l'accettabilità del rifiuto in discarica, l'esito delle analisi merceologiche trimestrali previste dalla DGR 1293.

I rifiuti non in linea con gli obiettivi citati, in base agli esiti delle analisi merceologiche non potranno essere conferiti in discarica.

In Tabella 84 è rappresentata per singola provincia la valutazione quantitativa connessa agli obiettivi a), b) e c).

Per quanto riguarda la frazione costituita dal c.d. sottovaglio, tenuto conto delle tempistiche necessarie per la realizzazione degli interventi volti alla stabilizzazione, la soluzione transitoria dovrà prevedere la collocazione, secondo le modalità indicate dalla DGR 1293, ad impianti di trattamento autorizzati a ricevere la frazione organica separata.

In ogni caso ai fini del conferimento in discarica è necessario il raggiungimento dell'indice IRD < 1000 quale risultato della stabilizzazione.

Provincia	popolazione	RU totale	Raccolta differenziata	RUB in discarica	rifiuto a smaltimento	Ipotesi resa impianto trattamento		Obiettivo RUB 115 kg/ab*anno a)	situazione transitoria: RUB pari a 30% del sovrallo b)	Sistema a regime: RUB pari a 15% del sovrallo c)
						secco (60%)	Umido (40%)			
	abitanti	t/anno	t/anno	t/anno	t/anno	t/anno	t/anno	t/anno	t/anno	t/anno
IMPERIA	216.689	134.633	37.111	66.730	97.522	58.513	39.009	24.919	17.554	8.777
SAVONA	281.212	178.912	63.465	80.830	115.447	69.268	46.179	32.339	20.780	10.390
GENOVA	869.930	471.186	163.206	210.111	307.980	184.788	123.192	100.042	55.436	27.718
LA SPEZIA	223.055	123.927	36.721	60.897	87.206	52.324	34.882	25.651	15.697	7.849

Tabella 84: valutazione quantitativa degli obiettivi a), b), c) stimata a partire dai dati 2013

Di seguito si riporta una panoramica delle soluzioni individuate per singola Provincia ed impianto, alla luce delle indicazioni dei programmi di adeguamento presentati.

Provincia	Fabbisogno trattamento indifferenziato (stima su dati 2013)	Impianti esistenti	Situazione adeguamento Circ. 8/13	Volumetria residua	Soluzioni successive gestione emergenza	Fino a	Soluzione a regime
Imperia	95.000 t	Discarica Collette Ozotto	In Aia modifiche ad impianto trattamento già esistente	18.000 m ³ stimato al 31/10/2014	Modifica Aia per autorizzare impianto trattamento per produrre frazione secca e frazione umida stabilizzata da collocare fuori regione (previa verifica destinazioni)	Tutto il 2015	Lotto 6 discarica propedeutica a : Impianto TMB oggetto di project financing
Savona	110.000 t	Boscaccio	In Aia impianto trattamento	1.685.882 m ³ al 15/01/2014	Ordinanza provincia per proseguire attività nelle more adeguamento. Da gennaio/febbraio 2015 impianto trattamento per produrre frazione secca abbancabile e frazione umida da stabilizzare fuori impianto (previa verifica destinazioni)	Maggio 2015	Impianto trattamento a regime completo (secco e umido) entro il 2015. Utilizzo volumetrie residue in assetto trattamento adeguato

Provincia	Fabbisogno trattamento indifferenziato (stima su dati 2013)	Impianti esistenti	Situazione adeguamento Circ. 8/13	Volumetria residua	Soluzioni successive gestione emergenza	Fino a	Soluzione a regime
		Ramognina	In Aia impianto trattamento	83.013 m ³ al 31/08/2014	Ordinanza provincia per proseguire attività nelle more adeguamento	Maggio 2015	Impianto trattamento operativo in 6 mesi da Aut. Utilizzo volumetrie residue in assetto trattamento adeguato
Genova	300.000 t	Scarpino	Non adeguata impianto non operativo	nuovo lotto di coltivazione da autorizzare per una volumetria pari a 450.000 m ³	Accordo Piemonte 2014 (40.000 t) Accordo Lombardia (10.000 t) Accordo Piemonte 2015 (104.000) Necessità ulteriori Accordi interregionali per periodo transitorio realizzazione impianto trattamento. In progettazione impianto trattamento per produrre frazione secca abbancabile e frazione umida da stabilizzare fuori impianto (previa verifica destinazioni)	Tutto 2014 Tutto 2014 Tutto 2015	Impianto trattamento a regime completo (secco e umido) entro il 2018

Provincia	Fabbisogno trattamento indifferenziato (stima su dati 2013)	Impianti esistenti	Situazione adeguamento Circ. 8/13	Volumetria residua	Soluzioni successive gestione emergenza	Fino a	Soluzione a regime
					I Comuni di Chiavari Rapallo e Lavagna sono indirizzati all'impianto Cdr di Saliceti (Sp)		
		Birra	Non adeguata impianto non operativo	Chiusa	Comuni conferitori indirizzati su soluzione bacino genovese		
		Rio Marsiglia	In Aia impianto trattamento ed ampliamento già approvato con Adp	25.585 m ³ al 30/06/2014 Prevista ampliamento in fase di autorizzazione per una volumetria pari a 300.000 m ³	Ordinanza provincia per proseguire attività nelle more adeguamento.	Maggio 2015	Impianto trattamento a regime entro maggio 2015
		Malsapello	Non adeguata	Chiusa	Comuni conferitori indirizzati a Rio Marsiglia		

Provincia	Fabbisogno trattamento indifferenziato (stima su dati 2013)	Impianti esistenti	Situazione adeguamento Circ. 8/13	Volumetria residua	Soluzioni successive gestione emergenza	Fino a	Soluzione a regime
		Cà da Matta	Non adeguata	Chiusa	Il Comune di Sestri Levante è indirizzato all'impianto Cdr di Saliceti (Sp)		
La Spezia	90.000 t	Cdr Saliceti	Attiva fino a tutto il 2014 stazione di tritovagliatura per sopperire a mancata funzionalità linea raffinazione	Potenzialità impianto autorizzata 96.000 tons (effettiva circa 70.000 tons)	Accordo per il conferimento ad impianti in Toscana 25.000 tons fino marzo 2015		
		Dig. Aer Boscalino	Impianto in fase di avvio dopo manutenzione	Potenzialità autorizzata ca. 8500 tons			